# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDÌ 24 NOVEMBRE — NUM. 276


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

**S. M.** il Re ricevette venerdì 21 corrente alle ore 2 pomeridiane in udienza solenne il signor conte Gioachino Sigismondo di Knuth per la presentazione delle lettere, colle quali S. M. il Re di Danimarca lo accredita in qualità di Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso questa Real Corte.

## Elezioni Politiche

### CAMERA DEI DEPUTATI

*Votazione del 23 novembre* 1890.

I Collegio di Padova — Inscritti 15227, votanti 6150 — Eletti: Luzzatti Luigi con voti 5351, Gino Cittadella con voti 4799, Maluta Carlo con voti 4668.
Voti nulli e dispersi 109.

IV Collegio di Milano — Eletti: Cagnola Francesco, Conti Emilio, Cremonesi Secondo.

I Collegio di Venezia — Inscritti 14772, votanti 7572 — Eletti: Tiepolo con voti 4554, Treves con voti 4064, Castelli con voti 3964.

I Collegio di Firenze — Eletti: Ginori con voti 4797, Luciani con voti 4588, Puccini con voti 3994, Cambray-Digny con voti 3715.

II Collegio di Cremona — Inscritti 14605, votanti 8825 — Eletti: Rossi Girolamo con voti 5351, Genala Francesco con voti 5123, Marazzi Fortunato con voti 4984.

Collegio di Lucca — Inscritti 28523, votanti 15535 — Eletti: Mordini con voti 7247, Martini con voti 7238, Pierotti con voti 5908, Balestrieri con voti 5865, Luporini con voti 5619.
Voti nulli e dispersi 123.

II Collegio di Treviso — Inscritti 17896, votanti 9105, — Eletti: Rizzo Valentino, con voti 6737, Mel Isidoro con voti 6004, Bonghi Ruggero, con voti 5217.

III Collegio di Milano — Eletti: Casati Rinaldo, Carmine Pietro, Sola Andrea, Gallavresi Luigi, Facheris Giovanni.

Collegio di Forlì — Inscritti 18358, votanti 8870 — Eletti: Fortis con voti 5468, Ferrari con voti 3926, Vendemini con voti 3482, Turchi con voti 3356.

I Collegio di Cremona — Eletti: Vacchelli Pietro con voti 5162, Cadolini Giovanni con voti 4806, Stanga Antonio con voti 4798.

IV Collegio di Firenze — Eletti: Ridolfi Carlo con voti 8113, Niccolini Ippolito con voti 7155, Sonnino Sidney con voti 5477, Alli Maccarani Claudio con voti 5176.

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **7249** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª);

Visto il decreto Regio che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890, numero 7088 (serie 3ª);

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per il servizio dei pesi e delle misure, del saggio delle monete, del saggio e marchio dei metalli preziosi e dei misuratori del gas, vidimato, di ordine Nostro dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze, con decorrenza dal 1° gennaio 1891.

Art. 2.

Sarà provveduto con altro Nostro decreto all'approvazione del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure; e frattanto rimarrà in vigore quello approvato con decreto Reale del 13 ottobre 1861, n. 320.

Art. 3.

Sono abrogati tutti i regolamenti fin qui in vigore per il servizio della verificazione dei pesi, delle misure e dei misuratori del gaz illuminante, nonchè quelli del saggio delle monete e del saggio e marchio dei metalli preziosi.

**Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.**

**UMBERTO.**

L. MICELI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO
*per il servizio metrico e per il Saggio delle monete e dei metalli preziosi.*

TITOLO I.

## Della Commissione Superiore e dei laboratori centrali.

Art. 1.

Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi il ministro d'agricoltura, industria e commercio è coadiuvato, per la parte scientifica, da una Commissione detta *Commissione Superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.* Questa Commissione è composta di sette membri compreso il presidente.

Fanno inoltre parte della Commissione stessa, quali membri di diritto, il direttore capo di divisione del Ministero da cui dipende il servizio, e gli ispettori centrali del servizio metrico e del saggio.

Il presidente e gli altri sei membri sono nominati per decreto Reale tra i cultori di scienze fisico-matematiche; durano in carica sei anni e sono rieleggibili; di essi, escluso il presidente, scadono di carica due ogni biennio.

Nei primi quattro anni la scadenza è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Chi surroga sia il presidente, sia altro membro uscito anzi tempo, dura in ufficio tanto quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Un impiegato del Ministero, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario della Commissione, senza voto.

Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo otto volte l'anno, in giorni preventivamente stabiliti dalla Commissione medesima.

Le adunanze straordinarie sono convocate dal ministro, quando il numero e l'urgenza degli affari lo richieggano.

Le deliberazioni della Commissione sono valide soltanto quando assistono alla seduta almeno sette dei suoi membri.

Nell'assenza del presidente l'adunanza è presieduta dal più anziano di nomina tra i membri eletti, ed a parità di data di nomina, dal più anziano di età.

Spetta al presidente la distribuzione dei lavori e la direzione della discussione nelle sedute, e la esecuzione delle deliberazioni prese. Egli coadiuvato dal segretario della Commissione, corrisponde col ministro.

Dei verbali delle sedute, debitamente approvati, sono fatte due copie originali, di cui l'una sarà trasmessa al ministro e l'altra conservata nella sede della Commissione insieme a tutti gli altri rapporti e documenti annessi ai verbali.

Alla chiusura delle adunanze un sunto delle deliberazioni prese è trasmesso sollecitamente al ministro dal presidente.

E'assegnata a tutti i membri della Commissione una medaglia di presenza di lire 20 per ogni adunanza a cui prendono parte, oltre la indennità di viaggio e di residenza che spetta ai membri non residenti.

Al segretario è assegnata una indennità di lire 15 per seduta.

Art 2.

Vi sono due laboratori centrali, uno detto metrico per la verificazione dei pesi e delle misure, l'altro per il saggio delle monete e dei metalli preziosi; per essi la Commissione esercita ingerenza per il solo riguardo scientifico.

Il personale dei due laboratori sarà nominato per concorso. I concorrenti dovranno essere muniti, a seconda dei casi, o della laurea in chimica, o del diploma di ingegnere civile, industriale o meccanico rilasciato da una regia scuola di applicazione del regno, e presentare titoli che mostrino la loro speciale attitudine e perizia per l'ufficio a cui aspirano.

La Commissione stabilirà le altre norme per il concorso.

Su proposta della Commissione, ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio e marchio dei metalli preziosi possono essere destinati temporaneamente ai due laboratori in qualità di aiuti, conservando la loro classe e il loro stipendio.

A parità di altri meriti avranno titolo di preferenza per tale destinazione quelli fra gli ufficiali che saranno provvisti della laurea in fisica o in chimica, o di un diploma di ingegnere.

Art. 3.

La Commissione superiore:

*a*) propone i programmi pei concorsi al tirocinio di cui all'articolo 16 ed ai posti che il ministro delibererà conferire in seguito a concorso per esame;

*b*) nomina nel suo seno le Commissioni esaminatrici di tali concorsi e ne trasmette al ministro i giudizi colle corrispondenti proposte;

*c*) dà il suo parere con rapporto ragionato sulle promozioni e le nomine che debbono farsi per merito;

*d*) dirige l'istruzione tecnica speciale che deve darsi agli alunni verificatori; promuove il progresso di tutto il personale tecnico negli studi scientifici attinenti al servizio, e lo fa addestrare nell'uso dei nuovi metodi e delle nuove specie di verificazioni che i bisogni della scienza e delle industrie consiglieranno di introdurre;

*e*) compila le istruzioni per i metodi e le norme con cui devono farsi le varie verificazioni ed i saggi;

*f*) per mezzo di uno o più dei suoi membri sorveglia ed, ove occorra, dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori che si eseguiscono nei due laboratori, riferendone al ministro.

*g*) propone il materiale scientifico, le spese occorrenti pei detti laboratori, e fa le opportune osservazioni e proposte indicate nell'articolo precedente intorno alla scelta del personale tecnico che dovrà esservi addetto;

*h*) confronta ogni dieci anni coi prototipi nazionali del metro e del chilogramma definiti all'art. 5 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), quelli che restano depositati presso la Commissione; fa custodire convenientemente questi ultimi nel laboratorio metrico e prescrive le cautele con cui i primi debbono essere conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

*i*) dà pareri su tutte le questioni tecniche che sono proposte dal Ministero; fa eseguire nei laboratori, previa approvazione del ministro, quelle ricerche, quelle prove e quegli esercizi che giudica convenienti pel miglioramento del servizio, e per risolvere i quesiti proposti dal Ministero medesimo;

*k*) esamina le controversie che insorgono fra il verificatore e le parti per ciò che riguarda gli strumenti sottoposti alla verificazione ed i saggi e ne riferisce al ministro;

*l*) dà il parere sulle emissibilità delle monete coniate nelle zecche colle norme che vengono stabilite nel titolo II;

*m*) risponde ai quesiti che le sono sottoposti intorno alla materia monetaria.

Art. 4.

Il laboratorio centrale metrico ha ordinariamente l'incarico:

*a*) di eseguire i lavori preparatori per la verificazione decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dalla Commissione, e custodisce i campioni depositati presso di essa;

*b*) di eseguire la verificazione quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verificazione;

*c*) di verificare i manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore;

*d*) di fare quelle altre verificazioni e quelle ricerche che saranno ordinate dal Ministero anche nell'interesse dei privati;

*e*) di sorvegliare la fabbricazione dei punzoni di prima e periodica verificazione dei pesi e delle misure, nonchè di quelli pei misuratori del gas;

*f*) di conservare i punzoni originali e le matrici;

*g*) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso.

Art. 5.

Il laboratorio centrale per il saggio delle monete e dei metalli preziosi ha principalmente l'incarico:

*a*) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nelle zecche

*b*) di determinare la esatta proporzione e qualità dei metalli del bronzo monetario;

*c*) di eseguire le perizie legali, di far saggi per le controversie che insorgono tra i possessori delle verghe e delle manifatture d'oro e d'argento e gli uffici di saggio, e di compiere saggi ed analisi di leghe metalliche, e di monete estere, ordinati dal Ministero;

*d*) di sorvegliare la fabbricazione dei punzoni pel marchio dei lavori e d'oro e d'argento;

*e*) di conservare i punzoni originali, le matrici ed i punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento destinati agli Uffici metrici e del saggio;

*f*) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso.

Art. 6.

Per la esecuzione delle ordinarie incombenze i direttori dei due laboratori centrali corrispondono direttamente col Ministero, uniformandosi, per quanto riguarda la parte scientifica, alle istruzioni ricevute dalla Commissione.

Nei primi giorni di ogni trimestre essi, presi gli opportuni concerti coi membri della Commissione delegati alla sorveglianza dei laboratori, presenteranno al Ministero un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti durante il trimestre precedente.

Di questi rapporti sarà data lettura nella prima adunanza della Commissione, che avrà luogo dopo la loro presentazione.

## TITOLO II.

## Del saggio delle monete.

Art. 7.

Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nelle zecche vien dato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sul parere della Commissione superiore, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in zecca fra tutte quelle della fabbricazione da emettere (1).

(1) Il titolo, il peso ed il diametro delle materie legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione monetaria, conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata colla legge del 30 dicembre 1885, N. 3590 (Serie 3ª), e sono riportati nella seguente tabella:

| SPECIE delle Monete | Titolo legale | Tolleranze sul titolo legale | Peso legale | Tolleranze sul peso legale | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
| | millesimi | millesimi | grammi | millesimi | millimetri |
| Monete d'oro: | | | | | |
| da L. 100 | | | 32,25806 | ± 1 | 35 |
| » 50 | | | 16,12903 | | 28 |
| » 20 | 900 | ± 1 | 6,45161 | ± 2 | 21 |
| » 10 | | | 3,22580 | | 19 |
| » 5 | | | 1,61290 | + 3 | 17 |
| Monete d'argento: | | | | | |
| da L. 5 | 900 | ± 2 | 25 | ± 3 | 37 |
| » 2 | | | 10 | ± 5 | 27 |
| » 1 | 835 | ± 3 | 5 | | 23 |
| » 0,50 | | | 2,5 | ± 7 | 18 |

Art. 8.

Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro della Commissione superiore e da un delegato del Ministero del Tesoro alla presenza del direttore della zecca e del controllore, nonchè del capo delle officine.

Art. 9.

Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore e del Ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al Ministero di agricoltura, industria e commercio che provvede per l'invio al laboratorio centrale dei saggi.

Art. 10.

Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di uno o più delegati della Commissione superiore.

Il direttore del laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o più ufficiali del laboratorio che operano separatamente.

I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono dichiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; e delle operazioni eseguite, sia pel peso, sia pel titolo di ciascuna moneta i delegati della Commissione fanno una relazione al Ministero di agricoltura pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate.

In nessun caso però essi dichiareranno emissibili le fabbricazioni per le quali fu trovato che non tutte le monete saggiate erano, quanto al titolo, nei limiti di tolleranza legale.

Art. 11.

I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna fabbricazione, i cornetti d'oro, e le monete rimaste intatte, sono custoditi nel laboratorio dei saggi in un piego suggellato e sotto doppia serratura; una delle chiavi è tenuta da un ispettore, l'altra da chi dirige il laboratorio.

Art. 12.

Per cura dello stesso laboratorio, e sotto la vigilanza di un ispettore, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre se il numero delle fabbricazioni è considerevole, si fondono separatamente e per qualità di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui.

Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alle zecche dalle quali pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento.

Delle operazioni eseguite si redige in doppio originale un verbale firmato dall'ispettore e da chi dirige il laboratorio; uno dei verbali è trasmesso al Ministero e l'altro è conservato negli archivi del laboratorio.

## TITOLO III.

## Del personale.

Art. 13.

Il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi si compone di due categorie:

L'una comprende il personale scientifico addetto ai due laboratori centrali e consta di direttori e di assistenti.

L'altra comprende il personale tecnico amministrativo e consta di ispettori, verificatori ed allievi verificatori.

Il numero per ogni categoria, grado e classe è stabilito da un ruolo organico approvato con decreto reale.

Le nomine del personale di amendue le categorie verranno fatte con decreto reale.

Gli ispettori hanno la loro sede presso il Ministero.

I verificatori o dirigono gli uffici dei distretti metrici, o vi sono addetti nella qualità di applicati.

Gli allievi verificatori sono addetti agli uffici metrici e possono in caso di bisogno, e, sempre quando abbiano prestato il giuramento giudiziario, essere destinati a reggere qualcuno degli uffici stessi.

Tanto ai laboratorii, quanto agli uffici provinciali potrà essere destinato un personale di servizio, che sarà stabilito dai ruoli e nominato con decreto ministeriale.

Art. 14.

Le nomine degli ispettori sono fatte per esame di concorso, indetto fra i verificatori delle due prime classi dell'organico, ed in base ai programmi che verranno stabiliti dal Ministero, sentita la Commissione superiore metrica.

Nel caso in cui nessun verificatore delle due prime classi vinca il concorso ne sarà indetto un altro in base ai medesimi programmi.

A questo concorso saranno ammessi i verificatori delle altre classi e per decreto del ministro, sentita la predetta Commissione, vi potranno essere ammesse anche persone estranee all'Amministrazione, note per valore scientifico e per singolare perizia negli argomenti relativi alla verificazione dei pesi e delle misure all'analisi chimica ed al saggio dei metalli preziosi.

Non avranno diritto di essere ammessi ai concorsi contemplati da questo articolo i verificatori, i quali, nel biennio precedente al giorno dell'esame, siano stati puniti colla sospensione dall'impiego.

Art. 15.

Gli ispettori, oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio commesse dal Ministero, hanno incarico:

*a*) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal Ministero per accertare come questi procedano, e per riferire sul loro personale e sullo stato del materiale;

*b*) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli uffici temporanei;

*c*) di fare al Ministero tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione compatibili col presente regolamento nell'interesse del servizio.

Queste proposte saranno partecipate anche alla Commissione superiore.

*d*) di comunicare al Ministero, con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonchè i desiderii del personale ispezionato.

Art. 16.

Gli allievi verificatori sono nominati fra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti e negli esercizi proposti dalla Commissione superiore, ed hanno quindi superato un esame di idoneità che serve anche a stabilire la loro classificazione.

Al suddetto tirocinio è ammesso, in seguito a concorso per esame un numero di aspiranti determinato dal Ministero a seconda del bisogno.

Per l'ammissione al concorso sono richieste le seguenti condizioni:

di essere cittadino italiano:

di aver compiuto il 18° e di non aver oltrepassato il 30° anno di età allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda;

di aver sana e robusta costituzione fisica;

di aver tenuto sempre regolare condotta (certificato di buona condotta e di immunità penale);

di aver soddisfatto, quando l'età lo consenta, agli obblighi della leva militare;

di avere superato l'esame di licenza liceale o di istituto tecnico, o di avere titoli riconosciuti equipollenti dalla Commissione superiore.

Art. 17.

Prima di entrare in carica gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà davanti al ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore età, prestano giuramento quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti il Tribunale civile e penale del circondario di destinazione.

Gli allievi verificatori che siano in età minore, non possono accertare contravvenzioni in materia di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.

Art. 18.

L'Ufficio di impiegato dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è incompatibile con l'esercizio di professioni, arti o mestieri.

E' incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro, e di avere rapporti di interesse con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.

Art. 19.

Le promozioni dei verificatori e degli allievi verificatori si fanno un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Le promozioni per merito dei verificatori saranno fatte senza esame in base ad un ruolo, proposto anno per anno dalla Commissione superiore, dal quale però si intenderanno cancellati tutti coloro che nel corso dell'anno fossero stati puniti anche colla sola censura.

Le promozioni per merito degli allievi verificatori saranno fatte in seguito ad un esame dinanzi alla Commissione superiore su apposito programma proposto dalla Commissione medesima.

Gli allievi verificatori che avranno subito questo esame saranno classificati per ordine dei punti riportati, tenendo anche conto delle note personali e saranno promossi verificatori dell'ultima classe di mano in mano che si presenterà il turno di merito. A parità di merito sarà preferito il più anziano della classe e, se anche l'anzianità è la stessa, sarà preferito il maggiore di età.

Non si farà luogo alle promozioni degli approvati in un esame fra gli allievi verificatori, se non quando siano stati promossi tutti quelli che ottennero l'approvazione nel concorso precedente.

Qualora fra quelli che, per non essere compresi nei ruoli dei promovibili pel solo merito, sono promovibili per sola anzianità, si trovi a giudizio della Commissione taluno che sia pur meritevole di una particolare considerazione pel suo zelo e per la sua diligenza in servizio, questa circostanza sarà fatta risultare nel decreto di promozione che avrà soltanto luogo al suo turno di anzianità, colla dichiarazione che è promosso *per anzianità e merito.*

Qualora il numero dei promovibili per merito non bastasse a coprire tutti i posti da conferirsi per questo titolo, i posti disponibili si conferiscono per anzianità. In tal caso la prima promozione successiva, quando vi siano dei dichiarati meritevoli, è dovuta al merito; ma il minor numero dei posti conferiti al merito non viene compensato nelle promozioni successive.

Nessuna promozione di classe può aver luogo se non dopo due anni dalla nomina a titolare della classe immediatamente inferiore.

Le promozioni per anzianità verranno fatte tutte senza esame. La sospensione dall'impiego farà perdere per un anno decorribile dalla inflitta punizione il diritto alla promozione per anzianità.

Art. 20.

Nel caso di trasferimento anche temporaneo da uno ad altro ufficio i verificatori, e gli allievi verificatori, che abbiano raggiunto il 21° anno di età, debbono, nel termine di cinque giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla Cancelleria del Tribunale civile e penale il verbale del prestato giuramento giudiziario.

La spesa di registrazione di questo verbale, come le indennità di trasferimento, saranno corrisposte dal Ministero nel solo caso che il trasferimento abbia luogo per ragioni di servizio.

Art. 21.

Negli uffici di verificazione metrica, e del saggio dei metalli preziosi, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare trasmette alla fine di ogni anno alla Prefettura o Sotto-Prefettura del distretto metrico una relazione sulla condotta, operosità ed intelligenza degli ufficiali dipendenti.

La Prefettura o Sotto prefettura poi, dopo avere assunte accurate informazioni intorno ai titolari degli stessi uffici, trasmette al Ministero le relazioni ricevute e riferisce sulla attività e condotta dei titolari, aggiungendo quelle altre informazioni che, quanto alla loro capacità, avesse potuto accertare.

Eguale relazione annuale trasmetteranno al Ministero le Prefetture e Sotto prefetture rispetto agli uffici da esse dipendenti, ai quali sia preposto solamente il titolare od un reggente.

Art. 22.

Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, saranno a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verificazione l'ufficiale assente, potrà essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non potrà eccedere quella fissata dai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Art. 23.

Gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi possono, ove il servizio pubblico non ne abbia a soffrire, ottenere dai prefetti o sotto-prefetti congedi, che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per causa grave comprovata da documenti, la durata del congedo può essere estesa a due mesi, previa autorizzazione del ministro.

I congedi possono essere revocati o interrotti quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richieggano.

Gli ufficiali in congedo debbono indicare al superiore, od alla Autorità da cui dipendono, il luogo ove si possa far loro giungere, occorrendo, comunicazione degli ordini superiori.

TITOLO IV.

## Dei prototipi.

Art. 24.

I prototipi del metro e del chilogramma, di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi metriche sono i prototipi nazionali di 1° ordine. Saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in apposito locale, e custoditi secondo le norme prescritte dalla Commissione superiore. Saranno chiusi con tre chiavi diverse, una delle quali è tenuta dal Ministero di agricoltura industria e commercio, una dal sovrintendente del Regio Archivio di Stato in Roma, e la terza dal presidente della Commissione superiore.

Art. 25.

Il metro ed il chilogramma, portanti i rispettivi n. 9 e 19, consegnati il giorno 26 settembre 1889 al Regno d'Italia dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, colla dichiarazione che differiscono dai prototipi internazionali di dodici dieci milionesimi in meno il primo, e di ventotto centomilionesimi in meno il secondo, sono conservati presso la Commissione superiore e costituiscono i prototipi nazionali di 2° ordine.

Questi prototipi sono chiusi con tre chiavi diverse, di cui una è tenuta dal presidente della Commissione, l'altra dal Ministero e la terza dal direttore del laboratorio centrale metrico.

Alcune copie, di ottone e di acciaio, degli stessi prototipi che saranno tenuti a disposizione presso la Commissione stessa, costituiscono i prototipi di 3° ordine e servono a determinare le equazioni dei campioni custoditi presso gli uffici metrici.

Art. 26.

Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine.

Il confronto è fatto da almeno tre delegati della Commissione Superiore. Durante il tempo in cui i prototipi possono essere toccati per preparare o per fare il confronto, assiste a le operazioni il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio od un'altra autorità da lui delegata. Tutte le particolarità e le operazioni di confronto sono descritte in un processo verbale, del quale si faranno quattro originali Il verbale sarà sottoscritto delle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal Presidente della Commissione e dalla autorità che vi ha assistito.

Di tale processo verbale vien data lettura in una riunione della Commissione Superiore appositamente convocata e presieduta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, alla quale saranno invitati il Ministro della Pubblica Istruzione, il Presidente della R. Accademia dei Lincei, il Sovrintendente degli Archivi di Stato in Roma, il Presidente della Camera di commercio di Roma e le altre autorità, il cui intervento sarà creduto opportuno.

Art. 27.

Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione dal laboratorio metrico centrale, dovrà farne istanza al Ministero.

Delle comparazioni autorizzate si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal Direttore del laboratorio e controfirmato da un Delegato della Commissione.

Uno dei due originali è trasmesso insieme agli strumenti comparati; l'altro rimane negli archivi del laboratorio centrale.

Art. 28.

I prototipi di 3° ordine, tenuti a disposizione della Commissione Superiore, saranno confrontati, ogni cinque anni, coi prototipi di 2° ordine esistenti presso la Commissione stessa. I verbali di questa verificazione, firmati dal Direttore del laboratorio e dal Presidente della Commissione, saranno in doppio originale, dei quali uno verrà trasmesso al Ministero e l'altro conservato negli atti del laboratorio.

Art. 29.

Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di 3° ordine, saranno pure verificati, nel laboratorio metrico centrale, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificazione.

I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in apposito certificato steso in doppio originale, sottoscritto dal Direttore del laboratorio e controfirmato da un Delegato della Commissione Superiore.

Uno dei due originali è conservato negli archivi del laboratorio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio a cui gli strumenti appartengono.

Art. 30.

Ogni ufficio di verificazione avrà i campioni normali del metro, del chilogramma e del litro.

Il metro sarà di ottone o di acciaio, diviso in centimetri per tutta la sua lunghezza ed in millimetri nel primo decimetro almeno. Il chilogramma sarà di ottone dorato e sarà accompagnato da una serie degli altri pesi dal gramma al miriagramma. Il litro sarà di ottone.

I campioni normali, insieme alla indicata serie di pesi, dovranno essere chiusi con due chiavi, una delle quali tenuta dal Capo d'ufficio, e l'altra dal Prefetto, o Sotto-prefetto che non la consegneranno al Verificatore altro che dietro richiesta scritta, per la verificazione annuale degli strumenti e per quella quinquennale dei campioni normali.

Art. 31.

Per gli usi giornalieri del servizio, tutti gli uffici metrici saranno dotati almeno dei seguenti campioni:

1. N. 3 metri d'acciaio;
2. Una serie di n. 9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;
3. Una serie di n. 11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;
4. N. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg., e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella *cassa del necessario* di grande modello;
5. Una bilancia di precisione;
6. Una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al gramma;
7. Una serie di n. 10 pesi per le monete in corso;
8. Una serie delle frazioni del gramma;
9. Una sufficiente collezione di modelli.

Gli uffici pei quali il Ministero lo riconosca indispensabile, saranno anche provvisti di una *cassa del necessario* di piccolo modello.

Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente porteranno l'impronta permanente del punzone del laboratorio metrico centrale, la forma e grandezza del quale sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Art. 32.

Nel primo bimestre di ogni anno in ciascuno ufficio metrico si deve fare una verificazione degli strumenti metrici, di cui all'articolo precedente, col mezzo dei campioni normali.

Eseguita la verificazione, il capo d'ufficio trasmette al Ministero, che ne dà notizia alla Commissione superiore, un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.

TITOLO V.

## Degli uffici provinciali.

Art. 33.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi sono stabilite con decreto Reale secondo le norme dell'articolo 7 del testo unico delle leggi metriche.

Con decreto ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.

Art. 34.

Chi regge un ufficio metrico è responsabile di tutto il materiale dell'ufficio Ogni oggetto è inscritto in apposito inventario compilato in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 35.

Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare co segna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando è possibile, od altrimenti coll'intermediario di un delegato della Prefettura o della Sottoprefettura da cui dipende. In ogni modo, un delegato della Prefettura o della Sottoprefettura dovrà sempre essere presente e firmare l'atto di consegna del materiale. Del relativo verbale si redigeranno tre originali sottoscritti dalle parti, dei quali, dopo autenticazione ministeriale, uno rimane al Ministero, uno è conservato nell'ufficio, ed il terzo è rilasciato all'ufficiale uscente per suo discarico.

Art. 36.

Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati, i registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.

Art. 37.

Gli uffici metri al principio di ogni biennio dovranno inviare al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a doppio millesimo che servirono per la verificazione periodica del biennio trascorso.

Tutti i punzoni poi, appena divenuti inservibili, dovranno essere spediti, nel modo indicato, al Ministero che provvede alla loro sostituzione.

Art. 38.

Gli ufficiali metrici e del saggio hanno obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti.

Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario approvato dalla Prefettura o dalla Sotto-Prefettura.

TITOLO VI.

## Della verificazione prima degli strumenti metrici.

Art. 39.

Gli strumenti metrici prima di essere messi in commercio sono sottoposti ad una verificazione detta *verificazione prima*.

In tale verificazione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.

La verificazione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio e di un secondo, cosidetto *personale*, portante il numero di matricola dell'ufficiale che ha eseguita la verificazione, sormontato da una corona. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Nel presentare gli strumenti metrici alla verificazione prima, il fabbricante deve produrre una distinta non firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.

Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante appone la firma alla distinta completata dal verificatore.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesso ogni trimestre dal verificatore al Ministero.

Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite è tenuto al corrente giorno per giorno.

Art. 40.

La verificazione prima degli strumenti metrici, viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa potrà pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verificazione periodica negli uffici temporanei dei comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purchè la detta verificazione prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto.

I fabbricanti che per l'entità della fabbricazione dovessero tenere il verificatore occupato per uno o più giorni nella verificazione prima, dovranno avvertire l'ufficio metrico prima che sia compilato il progetto d'itinerario, e pagare contemporaneamente al verificatore l'indennità di lire otto per ciascun giorno che sarà richiesto per tale operazione.

La mancanza di tale preavviso autorizza il verificatore a rifiutarsi di eseguire la verificazione prima, o di compiere quella incominciata, quando fosse necessario un tempo maggiore di quello pel quale è stata pagata l'indennità. Se la verificazione si potesse compiere in un tempo minore di quello pel quale fu pagata l'indennità il fabbricante non avrà diritto a restituzione veruna.

La verificazione prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta potrà, a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante.

La verificazione prima delle stadere a ponte in bilico si può, a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso però il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera.

Per verificare la prima volta una stadera a ponte in bilico il Verificatore porta con sè i campioni occorrenti al riscontro dei pesi che il fabbricante deve mettere a sua disposizione, in quantità sufficiente per riconoscere il valore dell'ultima divisione della stanga. Per le stadere a ponte in bilico, aventi due aste divise, saranno date speciali istruzioni.

Nei casi sovraindicati il Verificatore che si reca a domicilio di un fabbricante, per eseguire operazioni di verificazione prima o di collaudo di posa in opera di un ponte in bilico, ha diritto a percepire dal fabbricante una indennità di lire otto al giorno, oltre il rimborso delle spese di andata e ritorno, calcolato in base al R. decreto 25 agosto 1863, N. 1446, nel caso che debba uscire dal comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo di verificazione.

Art. 41.

Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercente dovrà avvertire il Verificatore affinchè proceda ad una verificazione per accertarne il regolare collocamento. Per questa verificazione non sarà pagato alcun diritto, all'infuori delle indennità stabilite dall'articolo precedente.

Art. 42.

Il Verificatore non può ammettere al bollo di prima verificazione gli strumenti metrici che non riuniscono le condizioni prescritte dal regolamento per la fabbricazione.

Art. 43.

In caso di disaccordo tra l'Ufficiale metrico ed il fabbricante sulla possibilità di legalizzare uno strumento metrico, il Ministero a richiesta del fabbricante fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione Superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'Ufficiale metrico, le spese sono a carico del fabbricante. In ogni caso questi dovrà anticiparle.

Art. 44.

I pesi, le misure o gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, saranno presentati alla do-

gana ed, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, saranno soggetti alle prescrizioni qui appresso:

Il proprietario della merce, o chi per esso, dovrà dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale dovranno essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima.

La dogana accompagnerà gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Art. 45.

La bolletta-cauzione sarà rilasciata previo il deposito di L. 50 corrispondente al massimo della ammenda prescritta dall'art 31 del testo unico delle leggi metriche.

Art. 46.

L'ufficio metrico, al quale saranno presentati gli strumenti metrici di estera provenienza, dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascierà un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.

Art. 47.

Quando l'ufficio metrico, al quale debbono essere rimessi gli strumenti metrici, si trovasse temporaneamente chiuso, il proprietario di essi potrà chiedere alla dogana una proroga per la presentazione del certificato di scarico, oppure designare un altro ufficio metrico.

Art. 48.

In caso di mancata presentazione del certificato di scarico nel termine fissato dalla bolletta di cauzione, il ricevitore della dogana eleverà verbale di contravvenzione all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

Art. 49.

Nel caso d'istrumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal Governo, per la prova di cui all'art. 44, che non vengano posti in uso di commercio, basterà la presentazione allo dogana di un certificato del capo dell'Istituto cui lo stabilimento appartiene.

Questo certificato, nel caso di Istituti non governativi, dovrà essere legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo.

Art. 50.

Gli strumenti provenienti dall'estero che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime dovranno essere respinti dal destinatario dandone prova all'ufficio metrico.

## TITOLO VII.

## Della verificazione periodica degli strumenti metrici.

Art. 51.

La verificazione periodica degli strumenti metrici, prescritta dall'art. 16 del testo unico delle leggi metriche, è biennale. Il primo biennio incomincia col 1° gennaio 1891.

Con questa verificazione gli ufficiali metrici accertano che i suddetti strumenti non hanno sofferte alterazioni, apponendovi un bollo che porti per impronta le due ultime cifre di ciascun millesimo del biennio corrispondente. Le dimensioni e l'impronta di questo bollo sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Per attestare l'eseguita verificazione e la riscossione del relativo diritto di rilasciare un certificato firmato dall'ufficiale metrico che ha eseguito la verificazione. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (Art. 104).

Gli ufficiali metrici non possono bollare gli strumenti che confrontati coi campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite da regolamento sulla fabbricazione, con avvertenza però che le tolleranze delle misure e dei pesi s'intenderanno tanto in più quanto in meno, e che lo spostamento dell'indice determinante la sensibilità degli strumenti per pesare potrà essere la metà di quello che si richiede per la verificazione prima.

Sono esenti dal bollo periodico, ma non dalla verificazione, le misure di vetro, di terra cotta o di porcellana, le frazioni del gramma inferiori al cinque decigrammi, il doppio gramma e il gramma cilindrico.

Art. 52.

I comuni che compongono ciascun distretto metrico saranno divisi in due distinti riparti o sezioni secondo una tabella proposta dal Prefetto, dietro le indicazioni del verificatore e approvata dal Ministero. Nel preparare questa tabella si terrà conto del numero degli utenti che dovrà approssimativamente essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione verrà alternativamente eseguita ogni due anni in ciascuna sezione.

Oltrechè nei capoluoghi dei Comuni indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), potranno stabilirsi uffici temporanei di verificazione in frazioni o borgate dei Comuni che ottengono il consenso della Giunta provinciale amministrativa e che si sottopongono a corrispondere al verificatore l'indennità di lire 10 al giorno o frazione di giorno.

Gli utenti dei Comuni nei quali non viene stabilito l'ufficio temporaneo di verificazione sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei Comuni più vicini, o, di ufficio, al capoluogo di mandamento.

Art. 53

La verificazione periodica degli strumenti per pesare, non fissi, a domicilio degli utenti è limitata alle stadere ed alle bilance in bilico ed alle stadere semplici di portata superiore a 50 chilogrammi, munite di cavalletto o di altro simile apparecchio che permetta di verificarle quando sono sospese ad un punto fisso.

Ogni altro strumento di peso o di misura deve essere presentato all'ufficio di verificazione, salvo il caso di autorizzazione speciale data, volta per volta, dal Ministero.

I verificatori chiamati ad eseguire dette verificazioni a domicilio degli utenti nel Comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo (oltre alla indennità chilometrica di andata e ritorno calcolata in base al R. decreto 25 agosto 1863 n. 1446, quando la distanza raggiunga almeno i tre chilometri) hanno diritto, per il trasporto dei campioni, ad una indennità di 5 lire per ogni utente, quando anche gli esercizi di uno stesso utente si trovino in più luoghi del medesimo Comune, ma purchè il cammino che il verificatore dovrà fare per andare dall'ufficio ad uno degli esercizi, e poi da questo agli altri, se sono più di uno, non superi i cinque chilometri.

Se supera i cinque chilometri, ma non i dieci, questa indennità sarà di lire 10, e per distanze maggiori qualsiansi sarà di lire 15.

Quando la verificazione debba effettuarsi fuori del Comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo di verificazione, il verificatore avrà diritto alla indennità di viaggio e soggiorno calcolata in base ai Reali decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863 n. 1446, oltre al rimborso della spesa per il trasporto dei campioni.

Art. 54.

Durante la verificazione periodica degli strumenti metrici negli uffici temporanei il Comune assegna al verificatore, possibilmente nel palazzo comunale, una sala conveniente, asciutta, stabile, bene illuminata e provvista dei mobili strettamente necessari.

I Comuni mettono a disposizione dell'ufficiale metrico, tanto nell'ufficio permanente, quanto in quello temporaneo, un inserviente, ed ove occorra una o più guardie per mantenere il buon ordine.

Il Sindaco od un suo delegato hanno facoltà di assistere alle operazioni della verificazione periodica.

Art. 55.

Le varie specie di utenti soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure sono classificate nelle categorie stabilite dall'art. 20 del testo unico delle leggi metriche secondo una tabella divisa in sei classi, approvata dal Ministero e riveduta ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno.

Gli uffici pubblici, le professioni, le arti e i mestieri che non fossero esplicitamente indicati nella suddetta tabella saranno classificati per assimilazione.

Art. 56.

Nel mese di novembre di ogni anno i prefetti, con un manifesto da affiggersi a cura dei sindaci nei Comuni nei quali dovrà farsi la

verificazione periodica nell'anno successivo, pubblicheranno la tabella di cui all'articolo precedente rammentando agli utenti l'obbligo di sottoporre gli strumenti metrici alla verificazione periodica, e quello di farsi iscrivere nello stato degli utenti per coloro che non vi fossero compresi.

Copia del manifesto del Prefetto viene spedita al Ministero, alle Sotto Prefetture, alle Prefetture mandamentali ed agli uffici metrici aventi giurisdizione nei Comuni contemplati nel manifesto medesimo.

Art. 57.

Negli ultimi due mesi di ogni biennio le Giunte municipali formano *lo stato* degli utenti del Comune pel biennio successivo, disponendovi i cognomi per ordine rigorosamente alfabetico, indicandone il nome, la paternità, la professione ed il luogo d'esercizio e classificandoli, con la scorta della tabella ministeriale, nelle categorie indicate nell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche.

Per gli utenti che posseggono pesi fissi si indicherà, oltre il luogo in cui questi si trovano, anche la distanza dall'ufficio permanente o temporaneo più vicino.

Soltanto gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa nel comune, non saranno compresi negli stati comunali; anch'essi però hanno obbligo di sottoporre in un ufficio metrico qualunque i loro strumenti alla verificazione avanti di intraprendere il loro esercizio e di sottoporli alla verificazione biennale, come gli altri utenti, nel primo trimestre di ogni biennio.

Art. 58.

Gli utenti che appartengono a diverse categorie sono inscritti con numeri distinti per categoria, salvo che esercitino le varie professioni, arti e mestieri in un unico stabilimento; nel qual caso sono inscritti nella sola categoria che corrisponde al diritto più alto.

Gli utenti che esercitano un'unica professione, arte o mestiere, ma in stabilimenti diversi, devono essere provvisti degli strumenti metrici occorrenti per ogni singolo esercizio; sono inscritti con numeri diversi e pagano tanti diritti, quanti sono gli stabilimenti.

Art. 59.

Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio, pel quale sia obbligatoria la verificazione periodica, hanno obbligo di farsi preventivamente inscrivere presso il municipio come utenti e di presentare alla verificazione i loro strumenti medici entro due mesi dall'apertura dell'esercizio.

Essi sono classificati dal verificatore nella categoria cui appartengono in conformità della tabella delle industrie soggette alla verificazione periodica.

In caso di disparere fra l'utente ed il verificatore, si procederà ai sensi dell'art. 62.

Coloro che rilevano un esercizio con tutti gli strumenti metrici ivi esistenti, muniti del bollo di verificazione pel biennio in corso, hanno essi pure l'obbligo di farsi preventivamente iscrivere come utenti presso il municipio, ma non sono tenuti a ripetere la verificazione del biennio stesso, nè a pagare il relativo diritto, purchè comprovino la eseguita verificazione esibendo all'ufficio metrico il certificato rilasciato all'utente anteriore. Sul detto certificato il verificatore farà risultare il cambiamento dell'utente.

Art. 60.

Nei luoghi di vendita al minuto del vino, della birra e simili, gli esercenti dovranno tenere ed assoggettare alla verificazione periodica una serie di misure legali dal doppio litro al decilitro. Gli altri recipienti che useranno o riterranno nell'esercizio, quando portino l'indicazione della capacità, dovranno averla in misura decimale ed essere sottoposti alle due verificazioni.

Art. 61.

Alla fine di ogni trimestre, eccettuato l'ultimo del biennio, i comuni devono inviare all'ufficio metrico uno stato positivo o negativo delle variazioni avvenute nello stato principale degli utenti, colla data dell'avvenuta variazione.

Le prefetture o sotto-prefetture, dietro avviso del verificatore; provvedono d'ufficio alla compilazione degli stati dei comuni ritardatari.

Art. 62.

Lo stato comunale degli utenti sarà pubblicato in ogni comune in uno dei primi dieci giorni di ciascun biennio, e dovrà restare affisso per otto giorni all'albo pretorio. Non più tardi del giorno dell'affissione ne sarà trasmessa copia al verificatore.

Contro lo stato pubblicato, gli utenti e il verificatore possono ricorrere alla Giunta comunale entro trenta giorni da quello dell'avvenuta pubblicazione. Lo stesso termine è accordato a decorrere dal giorno delle contestazioni di cui al comma terzo dell'art. 59.

Il ricorso, quando sia fatto dal verificatore, dovrà essere contemporaneamente notificato da lui, per mezzo del sindaco, all'interessato, il quale avrà dieci giorni di tempo per presentare, se vuole, un controricorso alla Giunta.

La Giunta dovrà pronunziarsi sui ricorsi e comunicare le sue risoluzioni all'interessato e al verificatore entro i trenta giorni che seguiranno il termine fissato per la presentazione dei ricorsi stessi. Negli otto giorni seguenti l'interessato e il verificatore potranno ricorrere al prefetto contro le decisioni della Giunta.

Le decisioni del prefetto e, in mancanza di ricorso nei termini stabiliti, quelle della Giunta saranno definitive; e ove non avvengano prima della verificazione, il ricorso non sospende il pagamento dei diritti relativi.

Per gli errori materiali che fossero avvenuti nello stato degli utenti, il ricorso alla Giunta è protratto fino a tre mesi dopo l'eseguito pagamento, e dal giorno della presentazione di esso decorrono i termini sopra indicati e per la risoluzione della Giunta e per la presentazione dei ricorsi al prefetto.

Art. 63.

Pei ricorsi che siano stati accolti, che portino al rimborso di somme indebitamente pagate, il Ministero emette il relativo mandato in base alla liquidazione fatta dal verificatore e al decreto del prefetto, al quale l'interessato dovrà presentare il certificato comprovante l'eseguito pagamento del diritto di verificazione.

Art. 64.

Tutti coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, e che al momento della pubblicazione dello stato, risultassero non compresi in esso, devono farsi iscrivere come utenti entro un mese dalla pubblicazione dello stato.

Art. 65.

Il verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinchè per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola *esente* per quelli non iscritti.

Le agenzie dovranno restituire al verificatore lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data di ricevimento.

Art. 66.

Il 15 gennaio il verificatore trasmette al prefetto o sotto-prefetto l'elenco dei comuni dai quali non ha ricevuto lo stato.

Il prefetto o sotto-prefetto provvede tosto d'ufficio, ed a spese dei comuni, alla formazione degli stati mancanti.

Art. 67.

Nella seconda metà del mese di marzo del primo anno di ciascun biennio i titolari degli uffici metrici presentano alla Prefettura o alla sotto-Prefettura da cui dipendono, la proposta dell'itinerario che intendono di seguire nella verificazione periodica che faranno nell'anno in corso.

Le sotto-Prefetture trasmettono tali proposte alle rispettive Prefetture.

Per la verificazione periodica da farsi nel secondo anno del biennio la proposta dell'itinerario dovrà esser presentata nella seconda metà del mese di gennaio.

Nel formulare tale proposta i capi degli uffici metrici avranno per norma che in ciascun giorno non debbano essere verificati che gli strumenti di 40 utenti al massimo; solo per circostanze eccezionali il Ministero potrà permettere che questo limite sia superato.

Pei distretti nei quali l'ufficio ha un solo impiegato, l'itinerario sarà formato in modo che l'ufficio permanente sia aperto almeno un giorno ogni mese, quando la verificazione prima ed il servizio del misuratore del gas lo richiedano.

I giorni nei quali l'ufficio permanente sarà aperto durante il giro, dovranno essere annunziati nell'itinerario della verificazione periodica.

Le domeniche e gli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato saranno esclusi dall'itinerario, salvo per quei comuni che richiedessero il contrario.

Il giro di verificazione dev'essere stabilito in modo che nel primo anno di ciascun biennio non debba incominciare prima del mese di maggio, e nel secondo anno non debba terminare dopo il 30 settembre.

Negli uffici metrici, che oltre al titolare hanno altri impiegati, il giro di verificazione periodica sarà ripartito fra loro per modo che i proventi riescano possibilmente uguali per ciascuno degli impiegati, compreso il titolare, i quali vi prendono parte, e si curerà che esso sia possibilmente alternato. Le proposte di ripartizione del giro fatte dal titolare dovranno essere approvate dal Ministero.

Nei Comuni ove ha sede l'ufficio permanente la verificazione periodica è eseguita sotto la direzione e la responsabilità del capo di ufficio.

Art. 68.

I Prefetti trasmettono al Ministero colle proprie osservazioni, le proposte d'itinerario fatte dai verificatori.

Ottenutane l'approvazione, i Prefetti rendono tosto di pubblica ragione l'itinerario con apposito manifesto che sarà da essi spedito direttamente a tutti i Comuni nei quali dovrà aver luogo la verificazione, per essere pubblicato almeno otto giorni prima che questa in cominci. In detto itinerario invitano i Sindaci, nell'interesse dei loro amministrati di fare in modo che durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro Comune, vi si trovi pure un bilanciaio di loro scelta per aggiustare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al Ministero, alle Sottoprefetture, alle Prefetture mandamentali, alle stazioni dei RR. Carabinieri ed agli uffici metrici; ed a questi in numero sufficiente per gli effetti dell'articolo successivo.

Art. 69.

Dieci giorni prima che debba aver principio la verificazione periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico spedisce al Sindaco una copia del secondo manifesto della Prefettura; il Sindaco lo pubblica, e per mezzo di bollettini a stampa avverte ciascun utente del giorno in cui questi deve presentare i suoi strumenti alla verificazione periodica; indicando il numero d'iscrizione nello stato comunale, la categoria alla quale appartiene e l'ammontare dei diritti spettanti allo Erario.

La mancanza dell'avviso del Sindaco non dispensa l'utente dall'obbligo di presentarsi alla verificazione.

Art 70.

Gli uffici temporanei di verificazione debbono essere provvisti di tutto il materiale metrico prescritto da apposite istruzioni ministeriali.

I verificatori che trasgrediscono al disposto di quest'articolo incorrono in pene disciplinari che saranno determinate volta per volta dal Ministero.

Art. 71.

In compenso delle spese di viaggio e di trasporto del materiale metrico, saranno corrisposte all'ufficiale metrico:

*a*) lire 10 per ogni Comune ove stabilisce un ufficio temporaneo ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi metriche.

*b*) centesimi 12 per ogni utente che si è presentato alla verificazione.

Tali compensi sono pagati dal Ministero per 4|5 in anticipazione, e l'ultimo quinto, quando, compiuta la verificazione, sono stati trasmessi i documenti giustificativi.

Art. 72.

Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile e in un registro a madre e figlia indicandovi i difetti ed assegnando il tempo entro il quale i detti strumenti dovranno essere ripresentati ad una nuova verificazione da un fabbricante scelto dallo utente.

La bolletta figlia è consegnata all'utente e deve essere, dal fabbricante ripresentata all'ufficio insieme cogli strumenti aggiustati, i quali, se si trovano nei limiti di tolleranza, saranno muniti del bollo.

Il verificatore certificherà le riparazioni eseguite, apponendo la sua firma alla bolletta di aggiustamento e ne prenderà nota sul registro portatile.

Art. 73.

Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non ripresentati alla verificazione nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti raggiustamenti.

Detti elenchi sono inviati alle prefetture o sotto-prefetture, e da queste agli agenti della forza pubblica per i relativi sequestri.

Art. 74.

I fabbricanti che non potranno eseguire il raggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare nel termine prefisso dalla bolletta, dovranno chiederne proroga al verificatore.

Art. 75.

Terminata la verificazione periodica in ciascun comune l'ufficiale metrico che l'ha eseguita, trasmette al municipio una nota degli utenti morosi, affinchè essi si presentino entro un mese all'ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto.

Se nella nota dei morosi si trovano inscritte persone irreperibili, o persone che hanno cessato l'esercizio, il sindaco promuove dalla Giunta municipale una deliberazione colla quale queste sono radiate dalla nota degli utenti.

La deliberazione dev'essere comunicata al verificatore in termine utile, affinchè non sia denunciata la contravvenzione.

Art. 76.

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e l'utente sulla possibilità di ammettere uno strumento metrico al bollo di verificazione periodica, il Ministero, a richiesta dell'utente, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore.

Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico dell'utente. In ogni caso questi dovrà anticiparle.

Art. 77.

Terminata la verificazione periodica in un comune, il verificatore ne stende verbale in triplice originale.

Questo verbale viene sottoscritto anche dal sindaco, o da chi ne fa le veci, per attestare che la verificazione è stata compiuta in quel comune.

Uno degli originali è inviato dal verificatore al Ministero, uno è conservato nell'archivio municipale ed il terzo in quello dell'ufficio permanente.

Art. 78.

Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i comuni nei quali ebbe luogo la verificazione, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verificazione senza che fossero iscritti nello stato e di quelli pei quali fu riconosciuta la cessazione dall'esercizio.

Di queste modificazioni le Giunte dovranno tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo.

L'indicato prospetto, entro dieci giorni dalla data del ricevimento, sarà restituito all'ufficio di verificazione, approvato dalla Giunta.

## TITOLO VIII.

## Della verificazione dei misuratori del gas

Art. 79.

I misuratori del gas-illuminante sono soggetti alla verificazione ogni

qual volta sono posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo dove agiscono per essere nuovamente collocati in esercizio in altro stabile.

Nel presentarli alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.

La verificazione è accertata coll'applicazione di vari bolli conforme ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte da apposite istruzioni.

Art. 80.

La verificazione dei misuratori del gas ha luogo presso le imprese e presso i fabbricanti od aggiustatori, i quali devono mettere a disposizione del verificatore, oltre l'apparecchio e gli attrezzi, anche il personale di servizio necessario per la verificazione.

La verificazione potrà anche essere fatta a domicilio ed a richiesta degli utenti, qualora gli uffici dispongono degli apparecchi necessari.

Art. 81.

Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti; la prima munita di marca da bollo (vedi art. 104), serve di ricevuta propriamente detta e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore all'ufficio metrico del distretto dove il misuratore viene messo in uso.

Art. 82.

Le imprese del gas sono tenute a denunciare entro 48 ore all'ufficio metrico, tutti i misuratori che vengono messi in esercizio o tolti d'esercizio, o rimossi dal posto per essere collocati in uso in altro stabile, servendosi dei moduli prescritti dal Ministero.

Art. 83.

E' autorizzato l'uso dei misuratori provvisorii da sostituire temporaneamente a quelli che vengono rimossi per essere riparati.

Però tali misuratori devono portare incisa sulla cassa la parola: « Provvisorio », e devono essere verificati ogni biennio.

Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi.

Il collocamento a posto e la rimozione dei misuratori provvisorii devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

Art. 84.

Se per la verificazione dei misuratori del gas l'ufficiale metrico deve lasciare il comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verificazione periodica, quello dell'ufficio temporaneo, egli ha diritto ad una indennità di lire 8 al giorno ed al rimborso delle spese di viaggio, per l'andata e per il ritorno, calcolate a norma del Reale decreto 25 agosto 1863, n. 1146.

Art. 85.

La verificazione dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta delle imprese del gas o dei consumatori.

Tale verificazione dovrà farsi in contradditorio delle parti, a meno che una di esse non intervenendo abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficio metrico.

I diritti e le spese occorse per la verificazione sono a carico della parte soccombente.

Art. 86.

In caso di disaccordo tra l'Ufficiale metrico e le direzioni od Imprese del gas, i fabbricanti o riparatori, o in generale gli utenti, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il Ministero a loro richiesta fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione Superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'Ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.

TITOLO IX.

**Verificazione dei manometri.**

Art. 87.

Per gli effetti dell'art. 24 del testo unico delle leggi metriche i Verificatori riceveranno dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio la nota dei periti incaricati delle visite e prove alle caldaie a vapore, e le variazioni successive.

Art. 88.

I manometri campioni usati dai detti periti dovranno essere sottoposti alla verificazione periodica ad intervalli non maggiori di due anni e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.

Questa verificazione verrà eseguita nel laboratorio metrico centrale in Roma ed in quegli altri uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal Ministero.

Art. 89.

I manometri da verificarsi saranno presentati all'ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e ben condizionati per essere spediti al laboratorio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verificazione.

A verificazione compiuta i manometri saranno restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.

Art. 90.

Il proprietario del manometro, pagherà, all'atto della presentazione, il diritto fisso di lire 3 per ciascun manometro.

Dei diritti riscossi il Verificatore rilascierà ricevuta, la quale porterà applicate le marche da bollo corrispondenti.

Art. 91.

La prima volta che un manometro sarà presentato alla verificazione, quando sia riconosciuto ammissibile, riceverà l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella del punzone a stemma reale e sarà accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione.

Le verificazioni successive saranno attestate dal solo certificato indicato nell'art. 89.

TITOLO X.

**Del saggio e marchio dei metalli preziosi.**

Art. 92.

In esecuzione della legge del 2 maggio 1872, N. 806, (Serie 2ª) gli uffici metrici indicati dal Ministero provvedono:

*a)* alla verificazione dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento;

*b)* al saggio delle verghe d'oro, d'argento e di dorato per determinarne i titoli.

Le verificazioni indicate alla lettera *a)* sono accertate colla apposizione di uno dei bolli designati nella tabella annessa al presente regolamento.

Il bollo dovrà essere apposto nel corpo principale e su tutti i pezzi accessori che possono essere bollati senza deterioramento, e preferibilmente sulle congiunzioni delle parti componenti il lavoro.

I titoli delle verghe sono impressi su queste in millesimi preceduti dalla lettera *M* e seguiti dall'impronta del punzone a corona e numero di matricola dell'ufficiale che ha eseguito il saggio.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 104).

Art. 93.

Negli uffici metrici di cui al precedente art. 92, i punzoni di titoli pei lavori d'oro e d'argento sono messi in uso successivamente nell'ordine di numerazione col quale furono trasmessi dal Ministero, e sono custoditi sotto doppia serratura; una delle chiavi è tenuta dal capo d'ufficio, l'altra dal verificatore anziano.

Art. 94.

Sono ammessi alla verificazione del titolo:

*a)* i lavori d'oro massiccio e d'argento massiccio e quelli di lastra nei quali la massa è omogenea per titolo;

*b)* i lavori d'oro vuoto e d'argento vuoto che non contengono internamente materie estranee nascoste, come ad esempio, rame, ferro, mastice fondente o controsmalto, e pei quali il presentatore accorda all'ufficiale del saggio la facoltà di fonderne uno o più a sua scelta.

Art. 95.

I lavori presentati al saggio debbono essere completi, ossia muniti di tutte le loro parti accessorie.

Però se queste fossero di tal natura che il bollo le potesse deteriorare, saranno sottoposte al saggio separatamente prima che la lavorazione sia ultimata e con pagamento dei relativi diritti.

Quando l'oggetto completo viene poi presentato al saggio, questo è fatto solo sulla parte non ancora saggiata, e per quanto si riflesce ai diritti, sarà tenuto conto della quota già pagata.

La lavorazione degli oggetti presentati al saggio deve essere o finita o portata a tal grado che il bollo non possa essere alterato nell'ultimarla.

Gli oggetti provenienti da fusioni diverse sono presentati separatamente.

Art. 96.

Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario dà la facoltà al saggiatore di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneità.

Art. 97.

Le verghe ed i lavori d'oro e d'argento devono essere da chi li presenta, accompagnati con apposita duplice distinta, secondo il modulo prescritto dal Ministero. L'ufficiale metrico che li riceve deve verificarne il peso e possibilmente il numero, ed apporre poi la sua firma alla distinta. Una delle singole distinte viene lasciata al presentatore come ricevuta degli oggetti, fino a che questi non vengono ritirati.

Art. 98.

Quando si fa uso della pietra di paragone, i lavori d'oro e di argento devono essere saggiati tanto nel corpo principale, quanto in tutte le parti accessorie.

Il saggio a coppella si fa possibilmente sopra un misto di materie staccate da diversi oggetti provenienti da una medesima fusione o da diversi punti di un medesimo oggetto.

La materia dovrà essere tolta in modo da non deformare l'oggetto; ma se ciò non fosse possibile, il saggio si fa, ove il presentatore lo consenta, sopra una grana ottenuta fondendo un oggetto completo.

Tutti i residui delle operazioni di saggio devono essere restituiti al presentatore.

Art. 99.

In caso di disaccordo fra il saggiatore ed il presentatore sul titolo di una verga, o sulla possibilità di ammettere ad un dato bollo di titolo un oggetto d'oro o d'argento, il presentatore è autorizzato a far fare un secondo saggio, e può quindi appellarsi per il giudizio al Ministero, il quale fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione Superiore.

In quest'ultimo caso è dall'ufficio inviato al Ministero o tutto l'oggetto in contestazione o una parte di esso sufficiente all'esecuzione del saggio definitivo. Saranno prese tutte le garanzie necessarie per accertare che la materia in contestazione non possa essere in alcun modo alterata. Se la decisione del Ministero conferma il primo saggio, il proprietario dell'oggetto pagherà tanti diritti quanti furono i saggi eseguiti e le spese di trasporto. In ogni caso, ove occorrano spese d'invio, queste sono anticipate dal presentatore.

Per le verghe d'oro e d'argento il primo saggio s'intende confermato, se l'ultimo saggio non ne differisce di più di un millesimo nel caso dell'oro, e di più di due millesimi per l'argento; però la verga sarà titolata a seconda del risultato ottenuto dalla Commissione.

Per gli oggetti d'oro e d'argento l'ammissione al bollo di titolo è determinata dall'articolo seguente.

Art. 100.

Nei lavori d'oro e d'argento massiccio ed in quelli di pura lastra è accordata una tolleranza di 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all'art. 2 della legge 2 maggio 1872, N. 806 (Serie 2ª).

Tale tolleranza è estesa a dieci millesimi per gli oggetti a saldatura semplice, ed a 20 millesimi per gli oggetti di filograna, per quelli a piccole maglie, e per altri simili minuti lavori.

Art. 101.

Delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi lo Stato indennizza i saggiatori, lasciando a loro vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati, ed il 40 per cento su quelli delle determinazioni di titolo delle verghe e dei pezzetti d'oro e d'argento.

Tali indennità sono alla fine di ogni semestre divise fra quelli che hanno fatto i saggi e in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale.

Art. 102.

I lavori d'oro e d'argento e le verghe d'oro, d'argento e di dorato da sottoporsi al saggio possono presentarsi anche agli uffici che non hanno laboratorio di saggio.

In tal caso il presentatore deve anticipare l'importo dei diritti di saggio, e firmare una dichiarazione colla quale egli acconsente che i lavori da lui presentati per il saggio siano spediti a suo rischio e spese, per mezzo della posta ed in piego assicurato, all'ufficio metrico più vicino fra quelli accennati all'art. 92 provvisti di laboratorio per il saggio, e che similmente a suo rischio e spese sia fatta da questo ufficio la restituzione all'ufficio mittente dei residui del saggio.

TITOLO XI.

**Dei diritti dell'Erario.**

Art. 103.

I diritti di verificazione prima, di verificazione periodica, di saggio e marchio dei metalli preziosi, e quelli di verificazione dei misuratori del gas e dei manometri-campioni sono pagati mediante una o più marche doppie da bollo.

Art. 104.

Le doppie marche da bollo debbono essere applicate nei registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie reale sulla figlia.

Tutte le singole marche devono essere volta per volta annullate per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia firmata dal Verificatore è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.

Art. 105.

Le marche da bollo sono vendute dai Ricevitori del Registro, e da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli Ufficiali metrici che godranno dell'aggio concesso ai distributori secondari. Perciò essi, sulle anticipazioni avute dal Ministero a seconda dell'art. 71, debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo per fornirle agli utenti che ne facciano richiesta, e rivenderle nei Comuni ove non sianvi rivenditori secondari autorizzati al loro spaccio.

Art 106.

Al principio di ogni anno i titolari degli uffici metrici produranno all'Intendenza di finanza uno specchio esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun Ufficio del Registro.

In tale specchio dovranno altresì dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni Capoluoghi di Comune dove non risiede l'Ufficio del Registro la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso dovranno indicare la qualità e quantità delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comune e l'epoca in cui avrà luogo la verificazione.

Art. 107.

I centri secondari di popolazione e le abitazioni isolate formano popolazione riunita al centro principale, quando non distano da questo più di un chilometro.

Diversi centri secondari che non distano uno da un altro più di un chilometro formano un centro unico.

Il chilometro indicato più sopra deve essere calcolato dalle ultime abitazioni di un centro alle prime dell'altro.

Art. 108.

I diritti da pagarsi pel saggio e marchio dei lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di lire 80 per ogni chilogramma d'oro e di lire 5 per ogni chilogramma d'argento o d'argento dorato.

Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richiede o non consente il marchio, è stabilito nella proporzione di lire 20 per ogni chilogramma di lavori d'oro, e di lire due per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato.

Però il diritto non potrà essere in alcun caso inferiore a centesimi venti.

Art. 109.

Pel saggio delle verghe e dei pezzetti sono stabiliti i seguenti diritti:

| | Oro e dorato | | Argento | |
|---|---|---|---|---|
| | Lire | cen | Lire | cen |
| Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma . . . . | 1 | » | » | 40 |
| Per ogni verga maggiore di un ettogramma e non eccedente il chilogramma . . . . . . . . | 2 | » | » | 80 |
| Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma . . . . . . | 3 | » | 1 | 20 |

TITOLO XII.

**Della sorveglianza sul servizio metrico.**

Art. 110.

I prefetti ed i sotto-prefetti provvedono acchè gli ufficiali metrici e gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano e facciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.

Art. 111.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica anche comunali devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio dei misuratori del gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.

Tale sorveglianza deve essere esercitata altresì sui pubblici misuratori e pesatori.

Art. 112.

La sorveglianza indicata all'articolo precedente può anche essere fatta dagli ufficiali metrici; però, quando debbono accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari.

La sorveglianza poi sugli uffici delle Società e delle pubbliche Amministrazioni è affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria.

Art. 113.

L'ufficiale metrico, cui risulti che in un ufficio governativo esistono strumenti metrici i quali a tenore della legge dovrebbero essere sequestrati, ne avverte, con rapporto circostanziato, il Ministero di agricoltura, industria e commercio per le ulteriori disposizioni.

Art. 114.

Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano, ciascuno secondo il proprio ufficio, affinchè negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunzi, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio od in pubblico, i pesi e le misure sieno espressi nel sistema metrico decimale.

TITOLO XIII.

**Delle contravvenzioni.**

Art. 115.

L'accertamento delle contravvenzioni al testo unico delle leggi metriche ed alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (Serie 2ª) e relativi regolamenti, spetta agli ufficiali metrici, agli ufficiali demaniali, agli ufficiali ed agenti di pubblica forza, alle guardie di finanza, alle guardie di polizia urbana ed alle guardie campestri.

Art. 116.

Cadono in contravvenzione al testo unico delle leggi metriche e relativi regolamenti, e sono punibili colle ammende ivi comminate:

1° Coloro che nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata, o sui libri o sui registri di commercio, o negli annunzi pubblici non esprimono i pesi e le misure nel sistema metrico decimale;

2° Coloro che nelle menzioni e negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e volture di catasto, che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, non vi aggiungono il corrispondente ragguaglio metrico;

3° Coloro che espongono in vendita o introducono in uso di commercio strumenti metrici o misuratori del gas mancanti del bollo di prima verificazione;

4° Coloro che, dopo spirati i termini prescritti per la verificazione, usano e ritengono strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica;

5° Coloro che rimovendo misuratori del gas per ripararli e collocarli in altro stabile, non li fanno verificare prima di riporli in esercizio;

6° Coloro che, essendo utenti all'epoca della pubblicazione degli stati comunali e non trovandosi compresi in questi, non dimandano in tempo la loro iscrizione;

7° Coloro che non si presentano alla verificazione periodica degli strumenti metrici nel termine fissato dal manifesto del prefetto o dall'art. 75 del presente regolamento;

8° Coloro che non si provvedono degli strumenti metrici necessari all'industria che esercitano;

9° Coloro che, avendo aperto o rilevato un esercizio, non abbiano ottemperato in tempo debito alle prescrizioni dell'art. 59;

10° Coloro che nei loro magazzini, nelle botteghe, negli opifici, nelle pubbliche piazze, sulle fiere o sui mercati tengono pesi, misure o strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche senza farne uso;

11° Coloro che tengono in uso strumenti metrici o misuratori del gas difettosi in modo da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente alterati;

12° Coloro che non fanno aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato dal verificatore;

13° Coloro che, dopo la sentenza di condanna, non sottopongono alla verificazione periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso;

14° Coloro che non vendono a peso od a misura legale quando ne siano richiesti;

15° I periti che provano caldaie a vapore con un manometro che non abbia subìto le verificazioni prescritte dal presente regolamento.

Art. 117.

Gli utenti di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, devono esibire il certificato della verificazione periodica; e la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verificazione sia stata fatta. Perciò, prima di stendere il relativo verbale, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria debbono assumere informazioni in proposito all'ufficio metrico stesso.

Art. 118.

Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori del gas, sui manometri campioni, sul saggio e marchio dei metalli preziosi, non tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal Codice penale per il fatto contro cui si procede.

Art. 119.

L'ufficiale metrico che accerta uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 2 maggio 1872, N. 806 (serie 2ª) deve stendere in proposito un processo verbale, enunciando la natura del fatto con tutte le sue circostanze, ed indicando gli interrogatori fatti; deve

porre sotto sequestro i corpi del reato, e trasmetterli entro due giorni alla competente Autorità giudiziaria.

Il verbale dev'essere sottoscritto anche dalle persone intervenute; se queste si rifiutano, ne vien fatto cenno nel verbale medesimo, e copia di esso è inviata al Ministero.

Art. 120.

Nelle contravvenzioni accertate dagli Ufficiali e dagli agenti della polizia, i Tribunali e le Preture Mandamentali, prima di istruire procedimento penale, invieranno i verbali al Verificatore perchè informi sul fatto e sul genere della contravvenzione.

Art. 121.

Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle misure, punibile soltanto con ammenda, il contravventore può far sospendere il procedimento penale presentando al Pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo affinchè l'applicazione della ammenda, nel limite del massimo o minimo prescritti dalla legge, sia invece fatta dal Prefetto o Sotto-Prefetto ed obbligandosi in tale domanda, che deve essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilirà il Prefetto od il Sotto-Prefetto, anche le spese per gli atti giudiziari già incoati.

Alla domanda di oblazione per i casi di omessa verificazione periodica, il contravventore dovrà unire il certificato comprovante la eseguita verificazione.

Art. 122.

Il Pretore ricevuta la domanda, di cui è detto all'articolo precedente, e trovatala regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al Prefetto o Sotto-Prefetto, perchè decida, sentito il parere del Verificatore.

Se il Pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.

Art. 123.

La decisione del Prefetto o del Sotto-Prefetto in cui vengono stabilite la somma e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, è comunicata all'Agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualità dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio stabilito dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865 N. 2134.

Il Prefetto od il Sotto-Prefetto comunica la sua decisione anche al Verificatore, gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni.

Il Verificatore, eseguita la trascrizione, restituisce gli atti alla Pretura che aveva iniziato il procedimento, unendovi la decisione di cui sopra.

Art. 124.

Il Prefetto o Sotto-Prefetto, per mezzo del Sindaco, notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione deve eseguire all'Agente demaniale il pagamento intimato.

Dell'eseguito pagamento l'Agente demaniale entro tre giorni dà avviso al Pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perenta la azione penale.

Di tale ordinanza il Pretore, nel termine di cinque giorni, rimette copia all'ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale.

Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento indicato, l'Agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il Pretore, affinchè sia ripresa l'azione penale.

Art. 125.

Agli utenti, che condannati per omessa verificazione periodica, non presentano gli strumenti metrici alla verificazione entro quindici giorni da quello in cui venne loro notificata la sentenza, saranno sequestrati ad istanza dei Verificatori gli strumenti stessi e consegnati al Pretore insieme col verbale.

Art. 126.

Sono da sequestrare inoltre:

1° Gli strumenti metrici usati o messi in commercio senza il bollo di verificazione prima:

2° Gli strumenti di cui è detto al n. 10, dell'articolo 116;

3° Gli strumenti metrici ed i misuratori del gas di cui è detto al n. 11 dell'articolo medesimo;

4° Gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto, ed indicati al n. 12 dell'articolo medesimo;

5° Gli strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica, dopo trascorsi i termini stabiliti dagli articoli 57, 59, 75.

Art. 127.

Per eseguire i sequestri i verificatori invocheranno, per mezzo dei Prefetti o Sottoprefetti l'opera degli agenti di polizia giudiziaria, od anche direttamente quando l'urgenza lo richieda.

I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi all'autorità giudiziaria pel procedimento penale.

Art. 128.

Gli strumenti metrici sequestrati per le cause di cui agli articoli 125 e 126 n. 1, 4, 5, ed i misuratori del gas sequestrati per la sola mancanza del bollo di verificazione sono, dopo la sentenza o la decisione del Prefetto o del Sottoprefetto, spediti, dalla cancelleria del Tribunale o delle Preture, al verificatore entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituiti ai loro proprietari previa la prescritta verificazione e l'eventuale pagamento del relativo diritto.

Qualora taluni di tali strumenti fossero riconosciuti difettosi, la restituzione sarà fatta al proprietario mediante un fabbricante di sua scelta, il quale si obblighi a ripararli e ripresentarli alla verificazione nel tempo che verrà prescritto dal verificatore.

Se fra gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, ve ne sono di quelli che dal verificatore sono dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, affinchè essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.

Art. 129.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo dei Sindaci rispettivi, invita i proprietari degli strumenti metrici a ritirarli entro due mesi dal giorno della notificazione della sentenza diffidandoli che, trascorso questo termine, gli strumenti non ritirati saranno venduti a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato e che la somma ricavata sarà devoluta all'Erario.

Il proprietario, per ottenere la restituzione degli strumenti, dovrà presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento della ammenda all'agente demaniale.

Art. 130.

Gli oggetti che a termini della Legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª) e del testo unico delle leggi metriche, siano stati confiscati con sentenza dell'autorità giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti agli uffici metrici con apposito elenco in tre originali.

Il capo d'ufficio dopo di aver vidimati questi elenchi ne restituisce uno come ricevuta all'autorità giudiziaria mittente, ne manda un altro alla Prefettura o Sotto Prefettura e conserva il terzo nei propri archivi.

Art. 131.

Alla fine di ogni anno il Prefetto o Sotto-Prefetto dopo aver fatto riconoscere da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente, ordina la loro deformazione e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi, fa procedere alla vendita in conformità delle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato dandone avviso all'Intendenza di Finanza.

La deformazione e la distruzione di cui è detto più sopra, devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.

Art. 132.

Le cancellerie dei tribunali e delle preture mandamentali devono, entro cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notifica-

zione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanna in materia di pesi, misure, misuratori del gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere.

**Disposizione transitoria.**

Art. 133.

I barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno, di cui nell'art 36 del testo unico delle leggi metriche, verranno dagli ufficiali metrici misurati col metodo del travasamento.

Finita l'operazione, il verificatore imprimerà sopra un fondo il bollo a stemma reale e l'indicazione della capacità in litri e decilitri.

In occasione della verificazione periodica sarà impresso un bollo a fuoco portante le ultime due cifre del millesimo e la capacità riscontrata, quando questa sia differente da quella della verificazione precedente.

In quest'ultimo caso la vecchia cifra dovrà essere annullata con un tratto trasversale a fuoco.

I presentatori avranno l'obbligo di prestarsi a tutte le operazioni manuali che loro saranno indicate dal verificatore per poter eseguire la verificazione.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*
L. MICELI.
*Il Ministro delle Finanze* (interim)
GIOLITTI.

---

*Il Numero* **7253** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 22 agosto 1880, n. 5011 circa l'instituzione del Comitato per i disegni delle navi;

Visto il R. decreto in data 23 novembre 1889, n. 6526 sull'ordinamento del Ministero della Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I due ufficiali superiori del Corpo del Genio navale, capi divisione della Direzione generale delle costruzioni navali, sono nominati membri straordinari del Comitato per i disegni delle navi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

**Relazione a S. M. il Re**, *nell'udienza del 25 ottobre 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto per prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 5,000 da portarsi al capitolo n. 24 del bilancio del Ministero delle finanze pel 1890-91.*

SIRE,

Per nuove ed imprevedibili esigenze di servizi fu necessario eseguire nei primi mesi dell'esercizio finanziaro in corso spedizioni straordinarie di stampati e registri agli uffici provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze; di maniera che l'assegnazione fissata collo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo al relativo capitolo n 24 « Trasporti di registri, stampe, mobili, ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria » risultò insufficiente a far fronte a tutte le spese occorse per imballaggio, affrancazioni di pacchi postali e spedizioni speciali di colli a mezzo degli imprenditori di trasporti a norma dei vigenti contratti.

E poichè è indispensabile avere una qualche somma disponibile per gli ulteriori bisogni del servizio fino al termine dell'esercizio, il Consiglio dei ministri ravvisò l'opportunità di far ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, prelevando dal medesimo la somma di lire 5,000 da portarsi in aumento al detto capitolo n. 24.

Al quale effetto mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il presente decreto autorizzante la prelevazione stessa.

*Il Numero* **7251** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 636,056, rimane disponibile la somma di L. 2,363,944;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 24 « Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il N.* **MMMDCCCCLXXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio comunale di Montorio nei Frentani (Campobasso), di cui nelle deliberazioni 9 giugno 1880, 15 ottobre 1883, 24 aprile 1885, 15 maggio ed 8 agosto 1890, per l'inversione di ettolitri 560 grano del locale Monte Frumentario, ragguagliati a lire 10,000, allo scopo di instituire una Cassa di prestanze agrarie;

Visto lo statuto organico della nuova Opera Pia;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la suindicata inversione parziale del capitale in grano del Monte Frumentario di Montorio nei Frentani, allo scopo di instituire una Cassa di prestanze agrarie.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della Cassa stessa, deliberato dal Consiglio di detto comune in seduta dell'8 agosto 1890, composto di sedici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il N.* **MMMDCCCCLXXXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i RR. decreti 15 ottobre 1875, n. 2758; 4 settembre 1882, n. 996; 25 novembre 1886, n. 2352 e 1° novembre 1888, n. 3126;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Messina in data 2 ottobre 1890;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina sono riordinate e stabilite secondo l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.**

**UMBERTO.**

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TABELLA *delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina.*

**Sede delle sezioni elettorali e Comuni componenti ciascuna sezione.**

1. **Alì** — Alì, Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandranici, Scaletta, Zanglea.
2. **Barcellona Pozzo di Gotto** — Barcellona Pozzo di Gotto, Meri.
3. **Brolo** — Brolo.
4. **Capizzi** — Capizzi.
5. **Caronia** — Caronia.
6. **Castroreale** — Castroreale.
7. **Cesarò** — Cesarò, San Teodoro.
8. **Forza d'Agrò** — Forza d'Agrò.
9. **Francavilla di Sicilia** — Francavilla di Sicilia, Kaggi, Malvagna, Molo Alcantara, Roccella Valdemone.
10. **Furnari** — Furnari.
11. **Giardini** — Giardini.
12. **Gioiosa Marea** — Gioiosa Marea.
13. **Graniti** — Graniti.
14. **Lipari** — Lipari.
15. **Messina I** — (Arcivescovado) (parte del mandamento di Arcivescovado).
16. **Messina II (Arcivescovado)** — Parte del mandamento di Arcivescovado col mandamenti di Galati e Gazzi.
17. **Messina III (Priorato)** — Parte del mandamento di Priorato.
18. **Messina IV** — Parte del mandamento di Priorato.
19. **Messina V** — Parte del mandamento di Priorato, col mandamenti di Gesso e Pace.

20 e 21. **Milazzo I** e **Milazzo II** — Condrò, Milazzo, Monforte S. Giorgio e San Pier Niceto.

22. **Mistretta** — Castel di Lucio, Mistretta, Reitano.
23. **Monte Albano di Elicona** — Basicò, Monte Albano di Elicona.
24. **Motta Camastra** — Motta Camastra.
25. **Naso** — Capri Leone, Frazzanò, Mirto, Naso, S. Salvatore di Fitalia.
26. **Nizza Sicilia** — Nizza Sicilia.
27. **Novara di Sicilia** — Falcone, Mazzarà S. Andrea, Novara di Sicilia, Tripi.
28. **Oliveri** — Oliveri.
29. **Patti** — Librizzi Montagnareale e Patti.
30. **Reaccina** — Reaccina, Santa Domenica Vittoria.
31. **Roccalumiera** — Roccalumera.
32. **Rometta** — Rometta, Rocca Vadina, Saponara Villafranca, San Martino, Valdina, Venetico.
33. **Salina** — Salina.
34. **S. Filippo del Mela** — S. Filippo del Mela.
34. **S. Fratello** — S. Fratello.
35. **S. Pietro Sopra Patti** — S. Pietro Sopra Patti.
36. **Sant'Agata di Militello** — Alcara li Fusi, Militello di Rosmarino, S. Marco di Alunzio, Sant'Agata di Militello.
37. **Santa Lucia del Mela** — Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela.
39. **Sant'Angelo di Brolo** — Ficarra, Piraino, Sant'Angelo di Brolo Sinagra.

40. **Santa Teresa di Riva** — Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Santa Teresa di Riva, Savoca.
41. **Santo Stefano di Camastra** — Motta d'Affermo, Pettineo, Santo Stefano di Camastra.
42. **Spadafora** — Spadafora.
43. **Taormina.** — Castel Mola, Letoianni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Taormina.
44. **Tortorici** — *Castell'Umberto*, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Tortorici.
45. **Tusa** — Tusa.
46. **Ucria** — Ucria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.
Firmato: L. MICELI.

## BOLLETTINO N. 45

**SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA**
dal 3 al 9 novembre 1890

### REGIONE I. — Piemonte.

*Torino* — Carbonchio: 3, letali, a Torino, Montanaro e Candiolo.

### REGIONE II. — Lombardia.

*Pavia* — Carbonchio: 4 bovini, morti, a Montecalvo.
*Mantova* — Carbonchio sintomatico: 3, con 2 morti, a Magnacavallo.

### REGIONE III. — Veneto.

*Verona* — Carbonchio sintomatico: 1 bovino morto, a Grezzana.
*Vicenza* — Carbonchio: 2, letali, ad Asiago e Gallio.
*Treviso* — Id.: 1 bovino morto, a Valdobbiadene.
*Padova* — Affezione morvofarcinosa: 1, ad Arzergrande.

### REGIONE V. — Emilia.

*Piacenza* — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Alseno.
*Parma* — Carbonchio essenziale: 1, letale a Fontanellato.
*Modena* — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Mirandola. Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a S. Cesario.
*Ferrara* — Carbonchio essenziale: 4 bovini, morti, a Comacchio, Migliarino e Ferrara.
*Bologna* — Tifo petecchiale dei suini: 4, letali, a Castelfranco.
*Ravenna* — Id.: 1, letale, a Lugo.
*Forlì* — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Sant'Arcangelo.

### REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

*Perugia* — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, ad Assisi. Seguita l'ottalmia su 20 capre a Sellano.

### REGIONE VII. — Toscana.

*Firenze* — Vari casi di carbonchio essenziale a Firenzuola.

### REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

*Aquila* — Zoppina epizootica degli ovini: 24, a Cascio.
*Bari* — Carbonchio: 1 equino, morto, a Fasano.

### REGIONE XI. — Sicilia.

*Palermo* — Affezione morvofarcinosa: 2, letali, a Palermo e Castronovo.

Roma, addì 21 novembre 1890.

Dal Ministero dell'Interno

*Il Direttore della Sanità Pubblica*
L. PAGLIANI.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### R° CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN NIZZA

*Elenco nominativo dei decessi avvenuti in questa giurisdizione consolare nel 3° trimestre dell'anno 1890.*

1. Pavesi Elisa, di anni 55, cappellaia, di Suna, morta il 3 luglio, via Valperga, 8.
2. Avena Margherita, di anni 63, donna di casa, di Piasco, morta il 6 luglio, via Riquier.
3. Dalmasso Francesco, di anni 39, conduttore d'omnibus, di Limone, morto l'8 luglio, via Prefettura, 22.
4. Glauda Giovanni, di anni 48, venditore bibite, di Barolo, morto il 9 luglio, via Massena, 23.
5. Molinari Caterina, di anni 52, stiratrice, di Tenda, morta il 9 luglio, via Massena, 9.
6. Pastorella Petronilla, di anni 33, donna di casa, di Briga Marittima, morta il 9 luglio, via Patrolière, 23.
7. Bonino Maddalena, di anni 15, ...., di Demonte, morta il 9 luglio, .. ..
8. Venturino Vittorio, di anni 23, calzolaio, di Casal Monferrato, morto il 10 luglio, via Lamartine, 32.
9. Chiara Vittorina, di anni 63, donna di casa, di Fenestrelle, morta il 13 luglio, piazza S. Etienne, 1.
10. Grosso Gio. Battista, di anni 35, sarto, di Piacenza, morto il 13 luglio, via du Collet, 11.
11. Gastaldi Giovanni, di anni 61, carrettiere, di Tortona, morto il 16 luglio, via du Paillon, 22.
12. Berssingher Giovanni Dante, di anni 25, impiegato, di Verona, morto il 18 luglio, via Barralis, 2.
13. Baristone Giovanni, di anni 64, carrettiere, di Terzo, morto il 18 luglio, via Neuve Villefranche, 52.
14. Lombardi Eugenio, di anni 59, ....., di Perugia, morto il 20 luglio, via Assalit, 17.
15. Alfredo Antonio, di anni 40, negoziante, di Peveragno, morto il 21 luglio, all'ospedale civile.
16. Marro Maria, di anni 18, domestica, di Limone, morta il 23 luglio, all'ospedale civile.
17. Bernardi Antonio, di mesi 11, ....., di Roccabruna, morto il 26 luglio, via Maldonat, 9.
18. Fiorelli Rosa, di anni 65, giornaliera, di Cisterna, morta il 27 luglio, Quartier Magnan.
19. Martinetti Luigi, di anni 47, canestraio, di Montemagno, morto il 27 luglio, via du Pertuis, 5.
20. Aurigo Nicola, di anni 9, ....., di Bajardo, morta il 29 luglio, via Droite, 3.
21. Buonavia Michele, di anni 19, tagliatore pietre, di Cumiana, morto il 28 luglio, all'ospedale civile.
22. Marchetti Giacomo, di anni 23, sguattero, di Casteldelfino, morto il 29 luglio, all'ospedale civile.
23. Grosso Michele, di anni 69, giornaliere, di Peveragno, morto il 30 luglio, via dello Statuto.
24. Longhimi Giuditta, di anni 33, donna di casa, Torre Berretta, morta il 31 luglio, all'ospedale civile.
25. Ribotty de Mollièras Enrico, di anni 35, benestante, di Ventimiglia, morto il 2 agosto, Quartier Gairant.
26. Borello Antonio, di anni 38, calzolaio, di Boves, morto il 2 agosto, rue du Pontneuf, 1.
27. Petazzi Mansueto, di anni 52, muratore, di Naggio, morto il 5 agosto, rue Passeroni, 1.
28. Quaranta Antonio, di anni 65, mugnaio, di Cuneo, morto il 6 agosto, all'ospedale Assunzione.
29. Ferrare Francesca, di anni 45, donna di casa, di Borgoratti, morta il 7 agosto, Quai des Panchettes.

30. Rosa Luisa, di anni 18, sarta, di Alessandria, morta l'8 agosto all'ospedale civile.
31. Magri Biagio, di anni 78, ...., di Pieve di Cento, morto l'8 agosto, descente de la Caserme, 4.
32. Mignone Maria, di anni 18, donna di casa, di Ponzone, morta il 9 agosto, rue de la Croix, 9.
33. Bosio Guglielmo, di anni 33, cocchiere, di Caramagna, morto il 19 agosto, rue Victor, 21.
34. Sciolotti Bartolomeo, di anni 33, pristinaio, di Racconigi, morto il 17 agosto, all'ospedale civile.
35. Bella Maria, di anni 50, materassaia, di Cavalerleone, morta il 14 agosto, rue Bavastro, 8.
36. Reale Carlo, di anni 73, sellaio, di Viareggio, morto il 13 agosto, rue Miron, 25.
37. Ferrero Michele, di anni 1 1[2, ....., di Poste, morto il 13 agosto, rue Pont Vien, 6.
38. Beneiton Giuseppe, di anni 37, muratore, di S. Giorgio Canavese, morto il 10 agosto, rue Superieur, 6.
39. Menardo Margherita, di anni 39, giornaliera, di S. Pietro Monterosso, morta il 13 agosto, Quai de l'Abattoir, 1.
40. Ghersi Pietro, di anni 74, calzolaio, di S. Remo, morto il 19 agosto, all'ospedale civile.
41. Martini Felicita, di anni 42, religiosa, di Apricale, morta il 20 agosto rue de France, 79.
42. Laj Giovanni, di anni 72, giornaliere, di Sant'Antioco, morto il 21 agosto, all'ospedale civile.
43. Viano Francesca, di anni 61, donna di casa, di Genova, morta il 22 agosto, rue Boyer, 3.
44. Guglielmi Annunziata, di anni 41, donna di casa, di Vallebona, morta il 23 agosto, boul. Carnot - Villa Alessandra.
45. Amoretti Maria, di anni 90, donna di casa, di Diano Marino, morta il 23 agosto, .....
46. Talmo Giovanni, di anni 50, ....., di Torino, morto il 24 agosto, all'ospedale Assunzione.
47. Busticaccia Urbano, di anni 53, conciatore, di Mondovì, morto il 29 agosto, rue Saint-Joseph, 3.
48. Sasia Clara, di anni 64, donna di casa, di Piasco, morta il 28 agosto, Quai de l'Abbattoir, 4.
49. Ongaro Annetta, di anni 64, donna di casa, di Verona, morta il 28 agosto, avenue Mirabeau.
50. Savini o Favini Giovanni, di anni 70, falegname, di Varallo Pombia, morto il 30 agosto, route Levens, 14.
51. Baudin Carlotta, di anni 30, donna di casa, di Boves, morta il 29 agosto, .....
52. Minardo Margherita, di anni 75, giardiniera, di S. Pietro Monterosso, morta il 31 agosto, route de Levens, 32.

Nizza, 13 novembre 1890.

*Il R. Console Generale*
R. CENTURIONE.

## MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

### Avvisi.

E' ristabilito il cavo Laurenço-Marquez-Mozambico.

I telegrammi per Natal, Transvaal, Orange e Capo Buona Speranza riprendono l'istradamento normale.

Il 20 corrente, in Binasco, provincia di Milano, ed in Viverone, provincia di Novara, è stato attivato un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 20 novembre 1890.

Il 20 corrente, in Calcio, provincia di Bergamo, in Custonaci (Monte San Giuliano), provincia di Trapani, ed in Tuglie, provincia di Lecce è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 21 novembre 1890.

Il 21 corrente, in Castello sopra Lecco, provincia di Como, in Esperia, provincia di Caserta, ed il 22 in Bucchianico, provincia di Chieti, ed in Agerola, provincia di Napoli, è stato attivato un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 22 novembre 1890.

## MINISTERO
## di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

DIVISIONE 1ª — SEZIONE 2ª.

**ELENCO** *degli Attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di novembre 1890.*

| N. d'ordine del Reg. Gen. | Cognome e nome del richiedente | Data della presentaz. della domanda | TRATTI CARATTERISTICI dei modelli o vari disegni di fabbrica |
|---|---|---|---|
| 130 | Johnson Stefano, a Milano. | 14 settembre 1890 | Nuovo modello di medaglia torrita in stile barocco. |
| 131 | Sessa & Torti (Ditta), a Milano. | 14 ottobre 1890 | Asta scorrevole a lunghezza variabile con costante contatto, per apparecchi d'illuminazione elettrica. |
| 132 | Detta | 14 ottobre 1890 | Raccordo - bocchettone di sicurezza contro la dispersione della corrente elettrica a mezzo degli apparecchi stessi di illuminazione. |

Roma, addì 19 novembre 1890.

*Il Direttore Capo della 1ª Divisione*
G. FADIGA.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 686458 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 70, al nome di Scalia Gaetano di Gennaro, domiciliato in Palermo, minore, sotto l'Amministrazione di detto suo padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scalia Giacomo di Gennaro . . . . ecc. . . . . vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si dif-

**fida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.**

**Roma, il 22 novembre 1890.**

*Il Direttore Generale:* NOVELLI.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

**Avviso di concorso.**

Con decreto ministeriale del 13 corrente, è stato aperto un concorso per esami a dieci posti nel personale di seconda categoria delle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, a sensi del regolamento approvato col R. decreto 19 ottobre 1886, num. 4129, e giusta il programma qui in seguito riportato.

Le prove scritte di questi esami avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1891 presso le Intendenze di Finanza di Ancona, Arezzo, Benevento, Lecce, Messina, Palermo, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa e Vicenza. — I candidati saranno, di regola, ammessi a sostenere tali prove presso l'Intendenza che designeranno nella loro domanda; però, se in qualche sede i concorrenti fossero in numero troppo esiguo, sarà al candidato assegnata altra Intendenza per compiervi le suddette prove. — Le prove orali per i candidati, che avranno superate quelle scritte, saranno tenute in Roma, presso il Ministero delle Finanze, in giorni da destinarsi.

Agli esami stessi potranno essere ammessi i verificatori straordinari e le guardie di finanza che si trovassero nelle condizioni determinate dalle lettere *a* e *b* dell'art. 142 del citato regolamento.

Gli estranei all'Amministrazione, che intendono prendere parte al suddetto concorso, dovranno far pervenire le loro domande, in carta da bollo da una lira, alla Direzione Generale delle Gabelle in Roma, non più tardi del giorno 16 del p. v. gennaio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha non meno di diciotto, e non più di venticinque anni di età.
2. Attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o la prova di aver compiuto con successo i corsi della scuola d'agricoltura.
3. Certificati di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciati dalla Autorità comunale.
4. Fede di specchietto, rilasciata dall'Autorità giudiziaria.
5. Certificato legalizzato dall'Autorità comunale, dal quale risulti essere di sana costituzione, avere l'attitudine fisica necessaria per il servizio delle coltivazioni e, specialmente, di non avere imperfezioni nella vista o nell'udito.

Le domande dovranno essere scritte intieramente di mano degli aspiranti e da essi chiaramente firmate.

Ciò dovrà essere attestato sul foglio stesso della istanza da un Capo servizio della Amministrazione finanziaria, o dal Pretore o dalla Autorità comunale.

Se l'aspirante ha prestato servizio civile o militare allo Stato, lo farà risultare dai documenti.

Roma, 13 novembre 1890.

*Il Direttore Generale*
CASTORINA.

**PROGRAMMA** *degli esami per l'ammissione agli impieghi di seconda categoria nelle coltivazioni dei tabacchi.*

Art. I.

*Parte amministrativa.*

1. Regolamento, istruzioni e altre disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi.
2. Compilazione di prospetti, quadri ed altri atti concernenti il servizio stesso.

Art. II.

*Parte tecnica*

3. Contazione delle piante e delle foglie — Foglietti per la computazione delle foglie.
4. Operazioni da eseguirsi nei locali di governo del tabacco. — Affascicolamento.
5. Operazioni nei magazzini — Contazione — Cernita dei fascicoli — Formazione delle masse.
6. Nozioni generali sui vegetali e sui terreni — Concimi naturali ed artificiali — Caratteri che distinguono le nicoziane da altre piante.
7. Geometria piana (libri I, II, III, IV e VI degli elementi di Euclide) — Misurazione e topografia dei terreni.

III.

*Parte contabile.*

8. Principi fondamentali del vigente sistema di contabilità di Stato.
9. Entrate e spese.
10. Mandati diretti, di anticipazione, a disposizione — Buoni — Rendiconti — Spese fisse pagabili con ruoli.
11. Conti amministrativi e giudiziali.
12. Aritmetica. 3

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano**

*Il dì 22 novembre 1890.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

**Barometro a mezzodì** . . . . . = 763, 4
**Umidità** relativa a mezzodì . . . . . = 69
Vento a mezzodì . . . . . NW. calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
**Termometro centigrado** { massimo = 13°, 6, minimo = 1°, 9.
**Pioggia** in 24 ore:

*Li 22 novembre 1890.*

Europa depressione intorno Scandinavia estendentesi Baltico, pressione specialmente elevata Nord-est penisola iberica.

Norvegia centrale 744, Corogna 775.

Italia 24 ore: barometro diminuito dovunque, nebia Nord, alcune brinate Nord centro, temperatura alquanto aumentata Sud.

Stamane cielo nebbioso Nord, generalmente sereno centro Sud. Venti deboli varii.

Barometro 763 mill Nord, 767 Sicilia.

Mare calmo.

Probabilità: Venti deboli freschi ponente giranti a libeccio, cielo nuvoloso con qualche pioggia Italia superiore sereno poco coperto Sud.

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano**

*il dì 23 novembre 1890.*

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

**Barometro a mezzodì** . . . . . 760, 7
**Umidità** relativa a mezzodì. . . . 64
Vento a mezzodì . . . . . N. calmo.
Cielo . . . . . . . . . coperto.
**Termometro centigrado** { Massimo 14°, 8, Minimo 8°, 5.
**Pioggia** in 24 ore: mill. 2.

*Li 23 novembre 1890.*

Europa depressione intensa ed estesa intorno Danimarca, ancora elevata sud-ovest, Svinemunde 740, Golfo Guascogna 771.

Italia 24 ore: barometro disceso cinque a sei mill Sud, poco Nord nebbie pioggiarelle Italia superiore. venti deboli vari.

Temperatura poco cambiata.

Stamane cielo sereno poco coperto centro, nuvoloso Sud coperto centro, nuvoloso Sud, coperto nebbioso Nord.

Venti deboli freschi variabili. Barometro livellato 761 a 763 mill. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente terzo quadrante, cielo nuvoloso con pioggie, temperatura piuttosto mite.

# PARTE NON UFFICIALE

## Accademia Reale delle Scienze di Torino

### CLASSE DELLE SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 16 novembre 1890.

L'adunanza è presieduta dal prof. Michele Lessona, presidente dell'Accademia.

Il presidente apre la prima seduta dell'anno accademico col porgere il benvenuto ai soci ed a nome di questi gli risponde contraccambiando il saluto, il socio Cossa, direttore della classe.

Il socio Cossa presenta in dono all'Accademia quattro Note stampate, riguardanti analisi di acque minerali eseguite dal corrispondente dott. C. Remigius Fresenus in collaborazione col prof. dott. H. Fresenius di Wiesbaden.

Lo stesso socio Cossa compie il gradito incarico di esprimere all'Accademia i ringraziamenti della I. Società Mineralogica di Pietroburgo per le manifestazioni di simpatia trasmessele dall'Accademia stessa in occasione del 25° anniversario della presidenza del principe imperiale Nicola Maxilianowitch Romanovich duca di Leuchtenberg.

Fra le molte pubblicazioni pervenute recentemente in dono viene segnalata in particolar modo l'Opera in tre volumi del corrispondente prof. M. Foster dell'Università di Cambridge col titolo: « A Text Book of Physiology » (London. 1888, 1889, 1890).

Il dott. Federico Sacco, professore di paleontologia nell'Università di Torino manda in dono una sua Nota biografica estratta dal Bollettino della Società Belga di geologia sul compianto prof. Luigi Bellardi, del cui ritratto disegnato dal sig. Luigi Cantù, offre pure parecchie copie riprodotte in fototipia.

Il socio D'Ovidio legge un suo scritto, che sarà pubblicato negli Atti in commemorazione del socio corrispondente Felice Casorati professore nell'Università di Pavia ed insigne cultore delle scienze matematiche, segnatamente nel campo dell'analisi.

Vengono in seguito letti ed accolti per l'inserzione negli Atti i lavori seguenti:

*a*) Presentato dal socio Basso: *Effemeridi del Sole e della Luna per l'orizzonte di Torino e per l'anno 1891* calcolate dall'ing. Tomaso Aschieri assistente all'Osservatorio di Torino.

*b*) Presentati dal socio Segre: 1° *Sopra alcune deformazioni delle superficie rigate* del dott. M. Chini; 2° un saggio dello stesso socio Segre col titolo: *Un nuovo campo di ricerche geometriche* — Nota IV.

*c*) Presentato dal socio Ferraris: *La legge di Roberts sul quadrilatero articolato* — Nota dell'ing. Giuseppe Pastore.

*d*) Presentato dal socio Camerano: un suo studio contenente *Ricerche intorno allo sviluppo ed alle cause del polimorfismo dei girini degli Anfibi anuri.*

Infine il socio Cossa presenta uno studio dell'ing. Elia Ovazza *Sulla resistenza di attrito fra vite e madrevite* — ed il socio Camerano presenta ancora due lavori, uno di questi del prof. G. Sacco ha per titolo: *I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria* — Parte VIII — (*Galeodoliidae, Doliidae, Ficulidae e Naticidae*).

L'altro lavoro, di cui sono autori i dottori Fr. Sav. Monticelli e Cesare Crety, è intitolato: *Ricerche intorno alla sottofamiglia* Solenophorinae.

Siccome gli autori dei tre lavori ora menzionati ne desiderano la pubblicazione nei volumi delle *Memorie*, il presidente nomina tre distinte Commissioni incaricate di esaminarli e di riferirne poscia alla classe.

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

L'AJA, 23. — Il re Guglielmo è morto stamane alle 6 nel Castello di Het Loo.

Fino a ieri lo stato del re era discreto e non faceva provvedere una fine così prossima.

Giungono alla regina reggente ed al Governo dispacci di condoglianza da tutti i sovrani e capi di Stato e dai Governi esteri.

La salma sarà sepolta nelle tombe della famiglia d'Orange-Nassau a Delft, presso L'Aja.

AMSTERDAM, 23. — Le forze del re declinarono talmente ieri sera che si dovette chiamare per telegrafo il dottor Roessing da Deventer, dacchè era impossibile far venire immediatamente i medici del re dall'Aja e da Leida.

La regina vegliò tutta la notte insieme col dottor Roessing al capezzale del re, che spirò verso le sei di stamane.

Le finestre del palazzo reale furono subito chiuse e fu issata la bandiera di lutto.

L'AJA, 23. — Il re è morto per forte uremia, contro la quale furono impotenti gli sforzi dei medici.

Il re, nei suoi ultimi momenti, era calmissimo.

I ministri delle colonie e della giustizia sono partiti per il Castello di Het Loo.

Venne convocato il Consiglio dei ministri.

Le legazioni estere issarono la bandiera a mezz'asta.

CAIRO, 23. — Lo czarewich ed il granduca Giorgio di Russia sono qui arrivati ed ebbero accoglienza simpatica.

La colonia greca fece una dimostrazione in onore dei principi russi.

CAIRO, 23. — Lo czarewic, il granduca Giorgio ed il principe Giorgio di Grecia furono ricevuti alla stazione dal Khedive, dai ministri, dalle autorità militari inglesi, da sir Ev. Baring e dai consoli di Russia, Grecia e Svezia.

Rendevano gli onori militari drappelli di truppe egiziane ed inglesi.

RIO JANEIRO, 23. — Proveniente da Genova, ha proseguito ieri per Santos ed il Plata il piroscafo *Manilla*, della N. G. I.

NEW-YORK, 23. — E' partito ieri per il Mediterraneo il piroscafo *Letimbro*, della N. G. I.

PORTO SAID, 23. — Diretto a Genova, proseguì ieri per Messina il piroscafo *R. Rubattino*, della N. G. I, proveniente da Bombay.

RIO-JANEIRO, 23. — Il Congresso Costituente nominò una Commissione, dandole l'incarico di studiare un progetto di Costituzione repubblicana per il Brasile.

Il Congresso si aggiornò quindi finchè la Commissione presenti la sua relazione su tale progetto

NUOVA ORLÉANS, 23. — Dei 17 italiani posti in istato d'accusa in seguito all'assassinio del capo della polizia Hennessy, nove sono citati come presunti autori principali del reato ed otto come complici.

MADRID, 23. — Iersera, verso la fine della rappresentazione al Teatro della Commedia, si propagò il fuoco nella parte superiore della scena in seguito alla fusione del conduttore elettrico.

L'incendio produsse panico nella sala.

Alcune signore svennero.

Non vi fu alcuna vittima.

I pompieri di servizio spensero l'incendio.

NEW-YORK, 23. — L'opificio Wells-Fargo di Jersey-City, si sprofondò in parte.

Quattro operai rimasero morti e dodici feriti.

La maggior parte degli operai addetti all'opificio erano italiani.

## Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 novembre 1890.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI IN CONTANTI | | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | Prezzi Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0₁0 1.a grida | 1 luglio 90 | — | — | | — — | 94,82 1₁2 | | — — |
| RENDITA 5 0₁0 2.a » | — | — | — | 94,80 | 94 80 | | | — — |
| detta 3 0₁0 1.a grida | 1 ottobr. 90 | — | — | | — — | | | — — |
| detta 3 0₁0 2.a » | » | — | — | | — — | | | 58 — |
| Cert. sul Tesoro Emiss. 1860₁64 | » | — | — | | — — | | | 98 20 |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0₁0 | » | — | — | | — — | | | 93 — |
| Prestito R. Blount 5 0₁0 | » | — | — | | — — | | | 93 50 |
| » Rothschild | 1 giugn. 90 | — | — | | — — | | | 100 — |
| **Obbl. Municip. e Cred. Fondiario** | | | | | | | | |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0₁0 | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 468 — |
| » 4 0₁0 1.a Emissione | 1 ottobr. 89 | 500 | 500 | | — — | | | 440 — |
| » 4 0₁0 2.a, 3.a, 4 a 5.a e 6 a Emiss. | » | 500 | 500 | | — — | | | 430 — |
| » Cred. Fond. Banco S. Spirito | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 459 — |
| » » » Banca Nazionale 4 0₁0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 479 — |
| » » » » » 4 1₁2 0₁0 | » | 500 | 500 | 497 | 497 — | | | — — |
| » » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » » » Napoli | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Azioni Strade Ferrate** | | | | | | | | |
| Az. Ferr. Meridionali | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 692 — |
| » » Mediterranee stampigliate | » | 500 | 500 | | — — | | | 562 — |
| » » » certif. provv. | » | 500 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E. | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » della Sicilia | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Azioni Banche e Società diverse** | | | | | | | | |
| Az. Banca Nazionale | 1 luglio 90 | 1000 | 750 | | — — | | | 1660 — |
| » » Romana | » | 1000 | 1000 | | — — | 1035 | | — — |
| » » Generale | » | 500 | 250 | | — — | 446 445 | | — — |
| » » di Roma | » | 500 | 250 | | — — | | | 625 — |
| » » Tiberina | 1 genna. 89 | 200 | 200 | | — — | | | 41 — |
| » » Industriale e Commerciale | 1 ottobr 90 | 500 | 500 | | — — | | | 473 — |
| » » » » cert. prov. | » | 500 | 250 | | — — | | | 467 — |
| » Soc. di Credito Mobiliare italiano | 1 luglio 90 | 500 | 400 | | — — | | | 544 — |
| » » di Credito Meridionale | 1 genna. 88 | 500 | 500 | | — — | | | 140 — |
| » » Romana per l'Illum. a Gaz sta. | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | 831,50 | | — — |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 803 — |
| » » Italiana per condotte d'acqua | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 270 — |
| » » Immobiliare | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | 433 432,50 | | — — |
| » » dei Molini e Magaz. Generali. | » | 250 | 250 | | — — | | | 250 » |
| » » Telefoni ed App. Elettriche | 1 genna 89 | 100 | 100 | | — — | | | — — |
| » » Generale per l'Illuminazione | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | 265 230 | | — — |
| » » Anonima Tramway Omnibus | » | 250 | 250 | | — — | 143 140 | | — — |
| » » Fondiaria Italiana | 1 genna. 89 | 150 | 150 | | — — | | | 23 — |
| » » della Min. e Fond. Antimonio | 1 aprile 90 | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 370 » |
| » » Metallurgica Italiana | « | 500 | 500 | | — — | | | 300 — |
| » » della Piccola Borsa di Roma | » | 250 | 250 | | — — | | | 210 — |
| » » Cautchouc | » | 200 | 200 | | — — | | | 50 — |
| **Azioni Società Assicurazioni** | | | | | | | | |
| Az. Fondiarie Incendi | 1 genna. 90 | 100 | 100 | | — — | | | 92 — |
| » Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | | — — | | | 235 — |
| **Obbligazioni diverse** | | | | | | | | |
| Obbl. Ferroviarie 3 0₁0 Emiss. 1887-88-89 | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 292 — |
| » » Tunisi Goletta 4 0₁0 (oro) | » | 1000 | 1000 | | — — | | | — — |
| » Soc. Immobiliare | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 476 50 |
| » » » 4 0₁0 | » | 250 | 250 | | — — | | | 195 50 |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 478 — |
| » » SS. FF. Meridionali | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Pontebba Alta Italia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Sarde nuova Emis. 3 0₁0 | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Paler.Ma. Tra I S. (oro) | » | 300 | 300 | | — — | | | — — |
| » » » » » » II » » | 1 luglio 90 | 300 | 300 | | — — | | | — — |
| » » FF. Second. della Sardegna | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| Buoni Meridionali 5 0₁0 | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Titoli a Quotazione Speciale** | | | | | | | | |
| Rendita Austriaca 4 0₁0 (oro) | » | — | — | | — — | | | — — |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 ottobr. 90 | 25 | 25 | | — — | | | — — |

OSSERVAZIONI

**Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.**

21 novembre 1890.

Consolidato 5 0₁0 . . . . . . . L. 94 635
Consolidato 5 0₁0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . . » 92 465
Consolidato 3 0₁0 nominale . . . . . » 58 500
Consolidato 3 0₁0 senza cedola, nominale » 57 220

V. TROCCHI Presidente.

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francia | 90 giorni | » | » | 100 80 |
| | Parigi | Cheques | » | » | 101 60 |
| 6 | Londra | 90 giorni | » | » | 25 40 |
| | » | Cheques | » | » | » |
| | Vienna, Trieste. | 90 giorni | » | » | » |
| | Germania | 90 giorni | » | » | » |
| | » | Cheques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . } 27 Novembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . . . 28 »
Liquidazione . . . . . . 29 »

Sconto di Banca 6 0₁0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco AUGUSTO PALLADINI

**PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1890**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 0₁0 | 95 15 |
| » 3 0₁0 | 59 — |
| Obbl. Beni Eccles. 5 0₁0 | — — |
| Prest. Rothschild 5 0₁0 | 99 50 |
| Obb. città di Roma 4 0₁0 | 440 — |
| » Cred. Fondiario Santo Spirito | 464 — |
| » Cred. Fondiario Banca Nazion. | 482 — |
| » Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1₁2 0₁0 | 500 — |
| Az. Fer. Meridionali | 708 — |
| » » Mediterranee | 574 — |
| » » » certif. | 564 — |
| » Banca Nazionale | 1730 — |
| » » Romana | 1035 — |
| » » Generale | 473 — |
| Az. Banco di Roma | 635 — |
| » Banca Tiberina | 60 — |
| » » Ind. e Com. | 474 — |
| » » » Certif. | 468 — |
| » Soc. Cred. Mobil. | 590 — |
| » » » Merid. | 160 — |
| » » Gas stampigl. | 815 — |
| » » Acqua Marcia st. | 895 — |
| » » Condot. d'ac. | 272 — |
| » » Gen. Illumin. | 228 — |
| » » Immobiliare | 465 — |
| » » Molini e Magaz. Gen. | 253 — |
| » » Tramway Om. | 145 — |
| » » Fond. Italiana | 30 — |
| » » Min. Antim. | — — |
| Az. Soc. Mat. Later. | 225 — |
| » » Navig. Gen. Italiana | 370 — |
| » » Metallurgic. Italiana | 300 — |
| » » della Piccola Borsa | 240 — |
| » » Fondiar. Incendi | 92 — |
| » » Fond. Vita | 235 — |
| » » Caoutchouc | 190 — |
| Obbl. Soc. Imm. 5 0₁0 | 477 — |
| » » » 4 0₁0 | 200 — |
| » » Ferroviarie | 292 — |
| » Fe. Napoli-Ottaiano | 248 — |

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.